

STUDI SUL DIRITTO  
DEL GOVERNO  
E DELL'ORGANIZZAZIONE  
DELLA CHIESA

*in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta*

TOMO I

a cura di

Jesús Miñambres – Benedict N. Ejeh – Fernando Puig



MARCIANUM PRESS



Facoltà  
di Diritto Canonico  
S. PIO X  
Venezia



Pontificia  
Università  
della  
**SANTA  
CROCE**

© 2021, Marcianum Press, Venezia

Marcianum Press  
Edizioni Studium S.r.l.  
Dorsoduro, 1 - 30123 Venezia  
Tel. 041 27.43.914  
[marcianumpress@edizionistudium.it](mailto:marcianumpress@edizionistudium.it)  
[www.marcianumpress.it](http://www.marcianumpress.it)

*Impaginazione e grafica:*  
Massimiliano Vio

ISBN 978-88-6512-742-1

STUDI SUL DIRITTO  
DEL GOVERNO  
E DELL'ORGANIZZAZIONE  
DELLA CHIESA

*in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta*

TOMO I

a cura di

Jesús Miñambres – Benedict N. Ejeh – Fernando Puig



MARCIANUM PRESS



Facoltà  
di Diritto Canonico  
S. PIO X  
Venezia



Pontificia  
Università  
della  
**SANTA  
CROCE**

© 2021, Marcianum Press, Venezia

Marcianum Press  
Edizioni Studium S.r.l.  
Dorsoduro, 1 - 30123 Venezia  
Tel. 041 27.43.914  
[marcianumpress@edizionistudium.it](mailto:marcianumpress@edizionistudium.it)  
[www.marcianumpress.it](http://www.marcianumpress.it)

*Impaginazione e grafica:*  
Massimiliano Vio

ISBN 978-88-6512-742-1

## INDICE GENERALE

- 21 PRESENTAZIONE
- 23 Mons. Fernando Ocariz  
*Gran Cancelliere della Pontificia Università della Santa Croce, Roma*
- 25 S.E.R. Mons. Francesco Moraglia  
*Gran Cancelliere della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia*
- 27 Jesús Miñambres  
*Decano della Pontificia Università della Santa Croce, Roma*  
Benedict N. Ejeh  
*Preside della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia*
- 29 CURRICULUM VITAE ET OPERIS  
di S.E.R. Mons. Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru
- 53 SALUTI
- Pietro Card. Parolin  
*Segretario di Stato di Sua Santità*  
Vid. pp. 1443-1453
- 55 Julián Card. Herranz  
*Presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*
- 57 Angelo Card. Scola  
*Arcivescovo emerito di Milano*
- Peter Card. Erdő  
*Arcivescovo Metropolita di Esztergom-Budapest*  
Vid. pp. 1181-1203

- 59 Mauro Card. Piacenza  
*Penitenziere Maggiore*
- Francesco Card. Coccopalmerio  
*Presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*  
Vid. pp. 99-113
- 61 Miguel Ángel Card. Ayuso Guixot  
*Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso*
- 63 Kiko Argüello  
*Iniziatore del Cammino Neocatecumenale*
- 65 S.E.R. Mons. Filippo Iannone, O. Carm.  
*Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*
- 67 S.E.R. Mons. Bernard A. Hebda  
*Archbishop of Saint Paul and Minneapolis*
- 69 Mons. Luigi Mistò  
*Presidente del Fondo Assistenza Sanitaria della Città del Vaticano*
- 71 TABULA GRATULATORIA

ARTICOLI

- 77 **PARTE PRIMA**  
**Fondamenti del governo e questioni costituzionali**
- 79 Valore e limiti del principio di territorialità  
*Arturo Cattaneo*  
Istituto Internazionale di Diritto canonico e Diritto comparato delle religioni, Lugano  
1. Il Vaticano II ha riscoperto il mistero della Chiesa che si rende presente in ogni Chiesa locale, p. 80 – 2. Gli elementi essenziali della Chiesa locale, p. 83 – 3. Approfondimenti postconciliari sulla *localizzazione* della Chiesa, p. 86 – 4. La necessità di non assolutizzare il criterio della *localizzazione*, p. 97

- 99      **Le quattordici opere di misericordia nel Codice di diritto canonico?**  
*Francesco Card. Coccopalmerio*  
 Presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi  
 1. Un testo ritrovato, di grande interesse, p. 99 – 2. Una storia del testo, p. 100 – 3. Una prima esegesi del testo, p. 103 – 4. “Praecepti Domini memores”, p. 104 – 5. Doveri dei seguaci di Gesù secondo il precetto del Signore, p. 105 – 6. Le quattordici opere di misericordia, p. 105 – 7. La avarizia del testo codiciale, p. 106 – 8. Testo povero o testo prezioso? p. 107 – 9. La posizione del Segretario Aggiunto, p. 107 – 10. Morale e giuridico nell’esperienza comune, p. 108 – 11. Il segnale sicuro della presenza del giuridico, p. 109 – 12. Le quattordici opere di misericordia, dovere solo morale o dovere anche giuridico? p. 111 – 13. Le quattordici opere di misericordia nel Codice di diritto canonico, p. 112
- 115     **L’accezione ed estensione del concetto di “governo ecclesiastico” nel sistema canonico**  
*Massimo del Pozzo*  
 Pontificia Università della Santa Croce, Roma  
 1. Il “governo ecclesiastico”: un concetto adeguato al sistema costituzionale canonico? p. 115 – 2. La peculiarità costitutiva del governo ecclesiastico, p. 117 – 3. La proiezione operativa della funzione capitale, p. 121 – 4. La “consistenza” della guida pastorale, p. 123 – 5. La qualità del servizio ministeriale, p. 126
- 129     **Sul rapporto del governo nella Chiesa con i beni giuridici della parola di Dio e della liturgia, specie dei sacramenti**  
*Carlos José Errázuriz*  
 Pontificia Università della Santa Croce, Roma  
 1. Premessa, p. 129 – 2. Necessità del governo negli ambiti della parola e della liturgia, specie dei sacramenti, p. 130 – 3. La specificità del governo ecclesiastico alla luce del suo rapporto con i beni giuridici della parola di Dio e della liturgia, specie dei sacramenti, p. 138
- 143     **Legge, tecnologia e *prudentia iuris*. Attualizzazione del rapporto tra autonomia e autorità**  
*Andrea Favaro*  
 Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia  
 1. Premessa. Tempo e luoghi delle “personificazioni del passato”: stato, legislatore e legge. Le esigenze di affidamento e certezza (del diritto), p. 143 – 2. La verità del diritto positivo: la tecnica nell’autorità, p. 145 – 3. Tecnica e tecnologia per il diritto: assenza di autonomia, p. 146 – 4. Attualità della legge e protagonismo della *prudentia iuris*. Il diritto all’indicativo, p. 150 – 5. Esperienza e tecnica, oggi. L’imperituro ruolo del giurista, p. 152 – 6. Tecnologie e tecniche nel diritto oggi, inevitabile rinvio al rispetto dell’autonomia del singolo, p. 157

- 161 La natura personale dell'organizzazione ecclesiastica  
*Paolo Gherri*  
Pontificia Università Lateranense, Roma  
1. La *Iurisdictio* come attività espressamente personale, p. 162 – 2. L'assenza strutturale degli Enti canonici, anche gerarchici, p. 167 – 3. Ufficio ecclesiastico e persone giuridiche, p. 171 – 4. Un'organizzazione per Comunità e *Ordines* e non per Enti, p. 176
- 181 Lo Spirito Santo, i suoi doni e la struttura fondamentale del popolo di Dio  
*Giacomo Incitti*  
Pontificia Università Urbaniana, Roma  
1. La canonistica e la pneumatologia, p. 181 – 2. Lo Spirito Santo e i suoi doni in *Lumen gentium* 4, p. 182 – 3. La pneumatologia e la canonistica, p. 186 – 4. Lo Spirito, i carismi e il popolo di Dio tra uguaglianza e diversità, p. 196 – 5. Conclusione, p. 201
- 203 La Chiesa, il diritto e la giustizia  
*Gaetano Lo Castro*  
Università di Roma "Sapienza"  
1. Premessa, p. 203 – 2. Martin Lutero, ovvero dell'avversione per la coattività del diritto, p. 203 – 3. Rudolf Sohm, ovvero dell'amore che nella Chiesa prende il posto del diritto, p. 205 – 4. Eugenio Corecco, o della vincolatività giuridica della Parola divina, p. 208 – 5. Il diritto come insieme di atti imperativi e vincolanti: della concezione istituzionale del diritto nelle società secolari, p. 210 – 6. Il diritto in funzione della giustizia, p. 211 – 7. Conoscenza problematica del diritto e della giustizia, p. 212 – 8. Dio, principio e fondamento del diritto nella Chiesa, p. 213 – 9. Per una ricostruzione antropologica e teologica dell'origine dell'esperienza giuridica della Chiesa, p. 215 – 10. Continuità ed innovazione nel messaggio di Gesù, p. 215 – 11. L'orizzonte giuridico dei primi cristiani. Continuità e discontinuità con il mondo ebraico, p. 217 – 12. La prima cristianità, san Paolo e la Legge. Le motivazioni dell'agire cristiano: la salvezza viene da Cristo, non dalla Legge. La fede e la Legge. La fede e le opere, p. 218 – 13. Conclusione, p. 220
- 223 Autorità e discernimento nel governo della comunità ecclesiale  
*Francesco Lozupone*  
Avvocato  
1. Premessa, p. 223 – 2. Il concetto di autorità, p. 223 – 3. Potere e servizio, p. 225 – 4. *Potestas et iurisdictio*, p. 228 – 5. Il governo della comunità come servizio, p. 229 – 6. *Munus regendi ac pascendi* per la comunità ecclesiale, p. 230 – 7. Il discernimento nell'attività di governo, p. 235 – 8. Il discernimento per il bene della comunità, p. 239 – 9. La *salus animarum* come fine, p. 242 – 10. Considerazioni conclusive, p. 245
- 249 La potestad de gobierno en la Iglesia. Sobre el origen, fundamento y naturaleza de la potestad  
*Eduardo Molano*  
Universidad de Navarra, Pamplona  
1. La potestad de la Iglesia, participación en la potestad de Cristo, p. 250 – 2. La transmisión de la potestad de Cristo y el sacramento del orden, p. 254 – 3. El *munus regendi* y la *potestas regiminis*, p. 259 – 4. Los *ordines* de institución divina, p. 264 – 5. Los oficios eclesiásticos, p. 269

- 273 La portata della competenza legislativa della Chiesa dal punto di vista materiale  
*Helmuth Pree*  
Ludwig-Maximilians-Universität, München  
1. Introduzione, p. 273 – 2. Criteri materiali, p. 274 – 3. Criteri personali, p. 280
- 289 La questione della personalità della Chiesa nel pensiero dei giuristi italiani tra Ottocento e Novecento  
*Giovanni B. Varnier*  
Università degli Studi di Genova  
1. Delimitazione del tema, p. 289 – 2. Dall'idea di Roma alla Questione romana, p. 290 – 3. Gli equivoci della formula 'libera Chiesa in libero Stato', p. 292 – 4. Il pontefice a Roma: una condizione del tutto singolare, p. 294 – 5. Il XX Settembre e la questione religiosa, p. 295 – 6. Il mito delle Guarentigie e il carattere pubblico della Chiesa cattolica, p. 297 – 7. L'articolo 15 del patto di Londra e la Questione romana durante la Prima Guerra Mondiale, p. 298 – 8. Il pensiero moderato e quello intransigente di fronte alle prerogative da riconoscere alla Chiesa cattolica, p. 300 – 9. Il giurista e l'utilizzo politico della Questione romana, p. 301
- 307 **PARTE SECONDA**  
**Elementi giuridico-costituzionali sui fedeli**
- 309 Gli obblighi e i diritti dei fedeli nel magistero di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI  
*Romeo Astorri*  
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano  
1. Il magistero di Giovanni Paolo II, p. 311 – 2. Il magistero di Benedetto XVI, p. 320 – 3. I provvedimenti con valenza normativa, p. 323 – 4. Una sintetica conclusione, p. 327
- 329 Rilevanza della volontà del fedele nella determinazione della giurisdizione ecclesiastica  
*Eduardo Baura*  
Pontificia Università della Santa Croce, Roma  
1. La distinzione tra enti di natura gerarchica ed enti associativi, p. 329 – 2. La rilevanza della volontà dei fedeli nella Chiesa, p. 332 – 3. L'elemento volontario come mezzo di incorporazione alle circoscrizioni ecclesiastiche, p. 335 – 4. Gli enti di origine associativa: la loro natura e il loro rapporto con la gerarchia ecclesiastica, p. 338 – 5. Chiese particolari, circoscrizioni ecclesiastiche addizionali e volontarietà dei fedeli, p. 342

- 347 **Las mujeres en el mundo y en la Iglesia: una propuesta de sostenibilidad humana**  
*María Blanco*  
Universidad de Navarra, Pamplona  
1. Una premisa de carácter académico: en memoria de mis maestros, p. 347 – 2. Descripción del contexto, p. 348 – 3. Riesgos y desafíos en el momento presente, p. 351 – 4. Una propuesta de sostenibilidad humana, p. 357
- 361 **Rapporti tra associazioni canoniche e vescovi diocesani**  
*Maria d'Arienzo*  
Università degli Studi di Napoli Federico II  
1. Premessa, p. 361 – 2. Esercizio della responsabilità di partecipazione alla missione della Chiesa, p. 364 – 3. Statuti delle associazioni e ruolo dell'autorità ecclesiastica, p. 366 – 4. Il ruolo del Vescovo diocesano nella creazione delle associazioni diocesane, p. 368
- 371 **La famiglia e la struttura costituzionale della Chiesa**  
*Gabriela Eisenring*  
Istituto Internazionale di Diritto canonico e Diritto comparato delle religioni, Lugano  
1. Introduzione, p. 371 – 2. La famiglia nei documenti del Magistero della Chiesa, p. 373 – 3. La famiglia come istituzione di diritto naturale ed ecclesiale, p. 376 – 4. La famiglia come struttura costitutiva della Chiesa: il can. 226 CIC '83, p. 378 – 5. Prospettive nel futuro, p. 382
- 385 **La familia como principio estructural de la Iglesia**  
*Inés Lloréns*  
Pontificia Università della Santa Croce, Roma  
1. La estructura sacramental de la Iglesia, p. 386 – 2. El carácter estructural del matrimonio-sacramento, p. 387 – 3. La "Iglesia doméstica", principio ordenador del Derecho Canónico, p. 396
- 399 **Nuove prospettive per la ministerialità dei fedeli laici alla luce dell'Esortazione apostolica postsinodale *Querida Amazonia***  
*Giovanni Moscariello*  
Avvocato della Rota Romana  
1. Introduzione, p. 399 – 2. Identità e missione dei fedeli laici, p. 401 – 3. Questione dell'origine della *potestas sacra* ed uffici «intrinsecamente gerarchici», p. 404 – 4. Ministerialità inculturata e nuovi ministeri laicali, p. 407 – 5. Il ruolo della donna, p. 412 – 6. Lo *ius-officium* della formazione, p. 414 – 7. Considerazioni conclusive, p. 415

- 421 Anamnesi del mito primordiale e sua mimesi nel ‘teatro’ del sacro.  
Tradizione e invenzione nel protagonismo del culto: nuovi dubbi  
sulla ‘legge’ del celibato (e sulla disciplina del matrimonio)  
*Francesco Zanchini di Castiglionchio*  
Università degli Studi di Teramo  
1. Avvertenza, p. 421 – 2. Preambolo, p. 421 – 2. (segue) Materiali per una ricerca antropologica  
sulla genesi del celibato, p. 422 – 3. (segue) Perplexità su un simbolismo che incorpori dati  
costrittivi evidenti, p. 424
- 427 **PARTE TERZA**  
**Governo centrale-universale della Chiesa**
- 429 Il dicastero ‘promotore, garante e interprete del diritto nella Chiesa’:  
per una valorizzazione dei consultori  
*Geraldina Boni*  
Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna  
1. Una stagione di evidente *impasse* della produzione normativa, p. 429 – 2. Il *Pontificium Con-*  
*silium de legum textibus* e il ruolo del diritto nella Chiesa, p. 433 – 3. I consultori in una ‘comu-  
*nità interpretativa’ universale, p. 437 – 4. Il futuro dello ius canonicum: la consultazione in una*  
*Chiesa ‘costitutivamente sinodale’, p. 445*
- 453 The Apostolic See’s Vigilance over the Administration of Justice  
*William L. Daniel*  
The Catholic University of America, Washington, D.C.  
1. Introduction, p. 453 – 2. Configuration within the Ecclesiastical Organization, p. 453 – 3.  
Relationship with Tribunals of Justice, p. 456 – 4. Vigilance over the Correct Administration of  
Justice, p. 460 – 5. General Principles, p. 463 – 6. Conclusion, p. 472
- 473 La reforma del colegio cardenalicio.  
Perspectivas de crisis bajo Juan XXIII y Pablo VI  
*Alberto de la Hera*  
Universidad Complutense de Madrid  
1. Introducción: las perspectivas de crisis, p. 473 – 2. Los orígenes y el desarrollo histórico del  
Cardenalato, p. 475 – 3. Juan XXIII pone en marcha la reforma del Sacro Colegio, p. 481 – 4. La  
reforma del Colegio cardenalicio por Pablo VI, p. 485 – 5. Perspectivas de futuro, p. 492
- 493 The Order of *episcopi cardinales*: Origins and Early Developments  
*Brian E. Ferme*  
Segretario del Consiglio per l’Economia  
1. Introduction, p. 493 – 2. The twentieth century, p. 493 – 3. Origins and Initial Developments,  
p. 499 – 4. The ‘*spiritalis senatores*’, p. 506 – 5. Conclusion, p. 515

- 517 **Annotazioni sulla configurazione dell'ufficio di Decano del Collegio cardinalizio quale incarico di durata quinquennale**  
*Manuel Ganarin*  
Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna  
1. La ridefinizione dello 'statuto' giuridico dell'ufficio di Decano del Collegio cardinalizio, p. 517 – 2. Le ragioni sottese al provvedimento pontificio. Il rafforzamento dell'indole diaconale dell'incarico..., p. 519 – 3. ...e la rivalutazione della dimensione funzionale dell'ufficio di Decano, specialmente durante la vacanza della Sede Apostolica. Il collegamento teleologico tra il *motu proprio* del 21 dicembre 2019 e l'incorporazione' di cinque Cardinali nell'ordine dei Vescovi disposta dai *rescripta ex audientia Ss. mi* del 26 giugno 2018 e del 1° maggio 2020, p. 521 – 4. I limiti del provvedimento e l'opportunità di adottare una misura integrativa, p. 527 – 5. L'evoluzione strutturale del Collegio cardinalizio tra tradizione e innovazione, p. 531
- 535 **Alcune considerazioni sulla dignità cardinalizia**  
*Paolo Moneta*  
Università di Pisa
- 551 **Rinunce episcopali senza rinuncia?**  
*Fernando Puig*  
Pontificia Università della Santa Croce, Roma  
1. Introduzione, p. 551 – 2. Sulla "rinuncia" per raggiunti limiti di età, p. 553 – 3. Sulla rinuncia "indotta" dalla autorità superiore, p. 558 – 4. Conclusione, p. 561
- 563 **Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale nel contesto della riforma della Curia Romana**  
*Emma Graziella Saraceni*  
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"  
1. Il nuovo e l'antico, p. 563 – 2. Non solo ad accorpamento e semplificazione risponde la logica delle competenze del DSSUI, p. 567 – 3. Il potenziamento della comunione e del dialogo sinodale: rapporti con l'episcopato e metodiche collegiali, p. 575 – 4. Una nota sul tempo, p. 578
- 581 **PARTE QUARTA**  
**Governo locale. Istituzioni giuridiche**
- 583 **L'esercizio episcopale dell'economia/dispensa e *Querida Amazonia***  
*Salvatore Berlingò*  
Università degli Studi di Messina  
1. Dal *climax*, al *bioma*, all' *habitat* dell'umano, p. 583 – 2. Il bioma panamazzoneo e l'ecologia integrale, p. 584 – 3. La Conferenza ecclesiale dell'Amazzonia, p. 585 – 4. Le nuove forme di sinodalità e la Chiesa sacramento universale di salvezza, p. 587 – 5. Il *munus petrinum* e la presidenza nella carità, p. 590 – 6. La *Vicaria Christi* vescovile *urbi et orbi* vocata, p. 592 – 7. Il metodo per "accompagnare" le vicende sinodali: discernimento e gradualità, p. 595 – 8. La Chiesa cattolica fra *universale* e *locale*, p. 596 – 9. Il poliedro dell'*oeconomia/dispensatio Ecclesiae*, p. 598 – 10. L'esperienza episcopale panamazzonea pietra miliare dei "cammini sinodali" di tutta la Chiesa, p. 599

- 603 Il vescovo emerito: formazione ed evoluzione della normativa da Paolo VI a Francesco  
*Francesco Falchi*  
 Università degli Studi di Sassari  
 1. L'avvio all'innovazione, p. 603 – 2. Paolo VI: la scelta epocale ovvero la rinuncia del vescovo *ob ingravescentem aetatem*, p. 604 – 3. Giovanni Paolo II: attenzione ed impegno per i vescovi emeriti, p. 607 – 4. Benedetto XVI: verso un maggiore approfondimento teologico e giuridico del ministero dei vescovi emeriti, p. 615 – 5. Francesco, vescovo “dimissionario” eletto pontefice: il senso dell'ufficio e la preparazione al congedo, p. 617 – 6. Analogie e differenze, p. 622
- 627 La potestà del Vescovo del luogo nei confronti dei membri degli Istituti Religiosi secondo il CCEO  
*Teodosio Roman Hren*  
 Pontificia Università San Tommaso, Roma  
 1. Introduzione, p. 627 – 2. La potestà come *diakonia*, p. 628 – 3. I *tria munera* nella Chiesa, p. 631 – 4. Governo esterno negli Istituti religiosi, p. 635 – 5. Competenze del Vescovo del luogo verso i monaci e religiosi, p. 639 – 6. Conclusione, p. 647
- 649 El obispo auxiliar con facultades especiales y su ministerio en la diócesis  
*Mauricio Landra*  
 Universidad Católica Argentina  
 1. Introducción, p. 649 – 2. Los Obispos titulares en la Iglesia particular, p. 651 – 3. Una figura peculiar, p. 652 – 4. Hacia una definición de facultades especiales, p. 654 – 5. Facultades especiales concedidas por el Obispo diocesano, p. 657 – 6. Un Obispo auxiliar con potestad judicial, p. 659 – 7. Conclusión, p. 662
- 665 Colaboración de los Tribunales eclesiásticos con los estatales:  
 ¿privilegio de fuero o incompetencia de jurisdicción?  
*María J. Roca*  
 Universidad Complutense de Madrid  
 1. Introducción, p. 665 – 2. Obligación de los tribunales eclesiásticos con sede en España de colaborar con los tribunales estatales, p. 666 – 3. Excepciones contempladas en el Derecho español cuando el procesado es un clérigo, p. 670 – 4. Consideraciones finales, p. 673
- 675 Retos que presenta la conversión de la justicia en la Iglesia a la luz del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*  
*Rafael Rodríguez-Ocaña*  
 Universidad de Navarra, Pamplona  
 1. La implementación del m.p. *Mitis Iudex*, p. 675 – 2. La *salus animarum* y la reforma de los procesos de nulidad matrimonial, p. 679 – 3. La centralidad del Obispo diocesano, p. 692

- 699 La corretta interpretazione dei cann. 538 § 3 e 1110 del Codice di Giovanni Paolo II. Due domande da Cracovia al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi  
*Tomasz Rozkrut*  
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  
1. Introduzione, p. 699 – 2. Uno sguardo sintetico sui principi dell'interpretazione del diritto nella Chiesa, p. 701 – 3. “Parochus, expleto septuagesimo quinto aetatis anno, rogatur ...” (can. 538 § 3), p. 704 – 4. “Ordinarius et parochus personalis ...” (can. 1110), p. 710 – 5. Riepilogo, p. 714
- 717 *Arzobispos y obispos en las reformas propuestas por metropolitanos latinoamericanos al iniciarse la codificación canónica de 1917*  
*Carlos Salinas Araneda*  
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  
1. *Los postulata episcoporum*, p. 718 – 2. Algunas consideraciones generales, p. 731 – 3. A modo de conclusión, p. 738
- 739 Tribunali che giudicano “in modo più favorevole” (can. 1488 § 2) e *munus vigilandi* del vescovo diocesano  
*Davide Salvatori*  
Giudice del Tribunale della Rota Romana  
1. *Munus vigilandi* e sollecitudine pastorale del vescovo: fedeltà al Concilio Vaticano II, p. 739 – 2. Il *munus* del Vicario giudiziale in quanto *presbitero* e primo collaboratore del vescovo nel *munus iudicandi et invigilandi*, p. 744 – 3. La ricerca della *verità oggettiva* nelle cause di nullità di matrimonio, p. 748 – 4. Tribunali che definiscono le cause «più favorevolmente» (can. 1488 § 2), p. 749 – 5. Tribunali “compiacenti” e titoli di competenza, p. 752 – 6. Sintesi e conclusioni, p. 755
- 757 La necessaria collaborazione nella *cura pastoralis* parrocchiale.  
Una glossa al can. 519 CIC  
*Andrea Stabellini*  
Istituto Internazionale di Diritto canonico e Diritto comparato delle religioni, Lugano  
1. Introduzione, p. 757 – 2. Esposizione dell'Oggetto, p. 758 – 3. Formulazione di una ipotesi, p. 761 – 4. Delineazione di orizzonte, p. 763 – 5. Conclusioni, p. 777
- 779 La parrocchia e gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, nonché la presenza di alcuni movimenti spirituali  
*Szabolcs Anzelm Szuromi, O.Praem.*  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest  
1. Introduzione, p. 779 – 2. Le parrocchie degli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, p. 782 – 3. Le parrocchie affidate agli istituti di vita consacrata, p. 784 – 4. Le attività degli istituti di vita consacrata e dei movimenti spirituali nella parrocchia, p. 786 – 5. Conclusione: il parroco in qualità di pastore locale, p. 787

- 789 **Canon Law and the Particular Church. New Developments**  
*Rik Torfs*  
 Katholieke Universiteit Leuven  
 1. Introduction, p. 789 – 2. The parish, cornerstone of the territorial church system, p. 790 – 3. COVID-19 as a lever for the future of canon law, p. 796 – 4. What can the bishop and the Christian faithful do? p. 800 – 5. Concluding remarks, p. 803
- 835 **PARTE QUINTA**  
**Diritto amministrativo e governo**
- 837 **La rilevanza delle prove per l’emanazione del decreto amministrativo giusto e opportuno**  
*Javier Canosa*  
 Pontificia Università della Santa Croce, Roma  
 1. L’attuazione della normativa sul decreto singolare, una svolta rilevante per l’esercizio della funzione amministrativa di governo nella Chiesa, p. 837 – 2. La rilevanza delle prove e il corrispettivo dovere di raccoglierle per l’emanazione del decreto amministrativo, p. 841 – 3. Il rapporto tra verità e certezza e la valutazione della doverosità di ogni prova, p. 844 – 4. I responsabili della determinazione della necessità di ogni prova. La sentenza definitiva del S. T. della Segnatura apostolica, *dimissionis*, del 20 gennaio 1986, prot. n. 17156/85 CA, *coram* Sabattani, p. 846 – 5. Diversità di procedure a seconda della diversità di decreti, p. 853
- 857 **Uffici vicari diocesani e deconcentrazione organica nell’esercizio della funzione amministrativa**  
*Giuseppe Comotti*  
 Università degli Studi di Verona  
 1. La deconcentrazione organica ‘impropria’ nella struttura di governo della diocesi, p. 857 – 2. Evoluzione storica dell’ufficio del vicario generale, p. 860 – 3. Il vicario generale nel *Codex iuris canonici* del 1917, p. 864 – 4. Gli uffici vicari diocesani nel *Codex iuris canonici* vigente, p. 866 – 5. L’ambito ‘proprio’ della potestà ordinaria vicaria ed il ricorso amministrativo contro gli atti dei vicari diocesani, p. 870 – 6. Il coordinamento dell’attività degli uffici vicari, p. 876 – 7. Le limitazioni della competenza degli uffici vicari, p. 878 – 8. Considerazioni conclusive, p. 882
- 885 **Due trattati di organizzazione ecclesiastica**  
*Miguel Delgado Galindo*  
 Già sottosegretario del Pontificio Consiglio per i Laici  
 1. Considerazioni introduttive, p. 885 – 2. L’organizzazione ecclesiastica intesa come servizio al popolo di Dio, p. 887 – 3. Il principio di legalità e la potestà ecclesiastica di governo, p. 888 – 4. Il diritto dei fedeli al processo contenzioso amministrativo, p. 888

- 891 Evolución histórica y tratamiento jurídico de las facultades especiales habitualmente concedidas por la Santa Sede a los Obispos y otros Ordinarios  
*Juan González Ayesta*  
Universidad de Oviedo  
1. Introducción, p. 891 – 2. La concesión de facultades a los Obispos y otros Ordinarios desde el siglo XVI hasta la primera codificación canónica, p. 892 – 3. Las llamadas “facultades habituales” en el Código Pio-benedictino, p. 896 – 4. Nuevas facultades concedidas por la Santa Sede a los Ordinarios tras la promulgación del Código de 1917, p. 899 – 5. La doctrina del Concilio Vaticano II sobre el episcopado y la revisión del “Sistema de facultades”, p. 902 – 6. Situación tras la promulgación del Código de 1983: definitiva superación del “Sistema de facultades” y nuevo tratamiento jurídico de las “facultades habituales”, p. 906 – 7. A modo de conclusión, p. 909
- 913 Equity and Charity in the Administration of the Church  
*Varghese Koluthara, cmi*  
Institute of Oriental Canon Law, Bangalore  
1. The philosophical background of the virtue of Equity: The balancing role of *Epieikeia*, p. 913 – 2. Authentic Equity, p. 915 – 3. The Concept of *Oikonomia* of Orthodox Theology, p. 916 – 4. The Usage of the Concept of Equity in the Codes of Canon Law, p. 918 – 5. Conclusion, p. 934
- 937 Tra “Würzburger Synode” e “Synodaler Weg”. Per la memoria mai ammutolita di una giustizia amministrativa della Chiesa particolare  
*Andreas Kowatsch*  
Universität Wien  
1. Osservazioni preliminari, p. 937 – 2. Due “relitti” nel CIC come segno di ricordo? p. 938 – 3. Lavoro preparatorio a livello regionale e universale della Chiesa, p. 940 – 4. Argomenti giuridico-teologici pro e contra il controllo giudiziario dell’amministrazione, p. 947 – 5. Il “*Synodaler Weg*” in Germania e la rinnovata questione sui Tribunali amministrativi, p. 955 – 6. Osservazioni conclusive, p. 957
- 961 La conciliazione nelle controversie amministrative  
*Ilaria Zuanazzi*  
Università degli Studi di Torino  
1. Il canone sulla conciliazione tra tradizione e innovazione, p. 961 – 2. Possibilità e limiti della conciliazione nelle controversie amministrative, p. 970
- 981 **PARTE SESTA**  
**Sinodalità e temi di governo dei collegi ecclesiali**
- 983 Una forma específica de sinodalidad y su concreción canónica: la cooperación de los presbíteros en el gobierno de la diócesis  
*Nicolás Álvarez de las Asturias*  
Universidad Eclesiástica San Dámaso, Madrid  
1. Introducción, p. 983 – 2. Lecciones de la historia, p. 986 – 3. La disciplina actual a la luz de la eclesiología conciliar, p. 992 – 4. La disciplina actual a la luz de la sinodalidad, p. 997

- 1003 La interpretación auténtica de 14 de mayo de 1985 sobre el voto del superior junto a su consejo (can. 127 §1). Documentación preparatoria y estudio sobre el caso específico del superior religioso (can. 627 §1)  
*José Fernández San Román, L.C.*  
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma  
1. Introducción, p. 1003 – 2. Documentación preparatoria de la interpretación auténtica, p. 1005 – 3. El debate sobre la aplicabilidad de esta interpretación auténtica al derecho específico de los religiosos, p. 1014
- 1025 Strutture collegiali nella Chiesa  
*Wojciech Góralski*  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  
1. Introduzione, p. 1025 – 2. Collegio episcopale e le modalità con cui ha esercitato il suo potere, p. 1027 – 3. Forme di attività collegiale dei Vescovi come l'espressione della collegialità affettiva, p. 1029 – 4. Collegialità a livello della Chiesa particolare, p. 1039 – 5. Note finali, p. 1041
- 1043 La sinodalidad histórica en la diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño  
*Ignacio Granado Hijelmo*  
Letrado-Secretario General del Consejo Consultivo de La Rioja  
1. Diacronía sinodal, p. 1043 – 2. Sinodalidad pre-tridentina, p. 1046 – 3. Sinodalidad tridentina, p. 1056 – 4. La sinodalidad post-lepeana, p. 1063 – 5. Conclusiones, p. 1065
- 1069 *Episcopalis communio* – il Sinodo dei vescovi dopo le riforme di Papa Francesco  
*Markus Graulich*  
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi  
1. Lo sviluppo normativo ed istituzionale del Sinodo dei Vescovi, p. 1070 – 2. Il Sinodo dei vescovi e la sinodalità, p. 1073 – 3. La normativa vigente, p. 1082 – 4. Conclusione: Il Sinodo dei Vescovi in una Chiesa sinodale, p. 1090
- 1093 **PARTE SETTIMA**  
**Espressioni “sovraepiscopali” di governo**
- 1095 Le Chiese *sui iuris*: tra il diritto divino e il diritto ecclesiastico  
*Natale Loda*  
Pontificia Università Lateranense, Roma  
1. Chiesa universale e Chiese particolari, p. 1095 – 2. Le Chiese *sui iuris*, p. 1097 – 3. Il diritto divino ed il diritto ecclesiastico, p. 1099 – 4. Se le Chiese *sui iuris* possono essere considerate istituzioni di diritto divino o di diritto ecclesiastico, p. 1102 – 5. La collegialità e la sinodalità, p. 1113 – 6. Conclusioni, p. 1117

- 1119 **Governmento sinodale nella designazione dei Vescovi nella Chiesa patriarcale: limiti e prospettive**  
*Lorenzo Lorusso O.P.*  
Pontificio Istituto Orientale, Roma  
1. I dati conciliari, p. 1119 – 2. Patriarca orientale, p. 1121 – 3. Il funzionamento sinodale nel CCEO, p. 1124 – 4. La sinodalità delle Chiese orientali nell'elezione del Patriarca, p. 1125 – 5. La sinodalità delle Chiese orientali nella designazione dei Vescovi, p. 1130 – 6. Conclusione, p. 1137
- 1141 **Le Conferenze episcopali nella pastorale della mobilità umana**  
*Luigi Sabbarese*  
Pontificia Università Urbaniana, Roma  
1. Natura e compiti delle Conferenze episcopali: cenni, p. 1142 – 2. Competenze specifiche delle Conferenze episcopali nella pastorale della mobilità umana, p. 1144 – 3. Conferenze episcopali e Strutture gerarchiche delle Chiese orientali cattoliche nella pastorale della mobilità umana, p. 1154
- 1157 **PARTE OTTAVA**  
**Esperienze canoniche di governo a livello locale**
- 1159 **Strutture di governo nelle diocesi tedesche. Le attuali riforme delle curie diocesane**  
*Burkhard J. Berkmann,*  
Ludwig-Maximilians-Universität, München  
1. Specificità regionali, p. 1160 – 2. Problemi e soluzioni, p. 1169 – 3. Un nuovo ufficio: direttore amministrativo, p. 1171 – 4. Strutture adeguate, p. 1178
- 1181 **L'Autonomia Cattolica e le comunità parrocchiali. Un tentativo alternativo per cambiare la struttura gerarchica della Chiesa in Ungheria nel 1918-19**  
*Peter Card. Erdő*  
Arcivescovo Metropolita di Esztergom-Budapest  
1. Il periodo esaminato, p. 1181 – 2. Il ruolo del Primate János Csernoch, p. 1182 – 3. La lealtà al nuovo regime e la questione della nuova forma di Stato, p. 1183 – 4. Rapporti diplomatici con la Santa Sede, p. 1187 – 5. La riforma agraria, p. 1187 – 6. L'autonomia e le comunità parrocchiali, p. 1189 – 7. La conclusione della situazione, p. 1201
- 1205 **Aspectos canónicos de las reformas postconciliares de la curia diocesana en la Archidiócesis de Valencia (España)**  
*Jaime González-Argente*  
Universidad Católica de Valencia  
1. Primeros pasos de la renovación de la curia diocesana valentina después del Concilio Vaticano II, p. 1206 – 2. La celebración del Sínodo diocesano (1986-1987): Una nueva etapa de renovación de la curia diocesana, p. 1214 – 3. El *Reglamento de la Curia* de 1997, p. 1217 – 4. Otras decisiones y orientaciones episcopales posteriores sobre la curia diocesana, p. 1224 – 5. Una mirada agradecida al pasado y llena de esperanza hacia el futuro, p. 1225

- 1227 **Actividad de la Conferencia Episcopal de Polonia en la protección de menores. Documentos y estructuras**  
*Piotr Majer*  
 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  
 1. Introducción, p. 1227 – 2. “Líneas guía” del 2014, p. 1229 – 3. Revisiones de las “Líneas guía”, p. 1233 – 4. El documento sobre la prevención, p. 1235 – 5. Coordinador de la protección de los niños y jóvenes, p. 1236 – 6. Delegado de la Conferencia Episcopal de Polonia para la protección de los niños y jóvenes, p. 1237 – 7. Fundación de San José, p. 1238 – 8. Centro de Protección del Niño, p. 1239 – 9. Conclusión, p. 1240
- 1243 **L’assistenza spirituale militare in Germania: radici storiche e aggiornamento continuo d’un particolare fenotipo dell’art. II, § 3 di *Spirituali militum curae***  
*Stefano Testa Bappenheim*  
 Università di Camerino  
 1. *De qua agitur*, p. 1243 – 2. Le radici storiche, p. 1244 – 3. Dopo la I guerra mondiale, p. 1249 – 4. Il Concordato del 1933, p. 1252 – 5. Dal dopoguerra ad oggi, p. 1257 – 6. Conclusioni, p. 1262
- 1265 **Immigration, pastorale et droit canonique. La création du “Bureau pour l’apostolat auprès des cambodgiens”**  
*Patrick Valdrini*  
 Pontificia Università Lateranense, Roma  
 1. La création du «Bureau pour l’apostolat parmi les Cambodgiens», p. 1266 – 2. Le rôle du BPAC, p. 1269 – 3. Le rapport aux Églises particulières, p. 1271 – 4. Le statut du BPAC, p. 1275 – *Annexe*, p. 1279
- 1281 **PARTE NONA**  
**Governo delle risorse economiche**
- 1283 **“Trasparenza” e “povertà evangelica”: fondamenti di “una gestione delle risorse” ecclesialmente “sostenibile”**  
*Libero Gerosa*  
 Istituto Internazionale di Diritto canonico e Diritto comparato delle religioni, Lugano  
 1. Le basi storico-giuridiche di una corretta gestione delle risorse degli enti caritativi, p. 1284 – 2. *Pluralità di forme* giuridiche degli enti caritativi e *comune urgenza* di aggiornare i procedimenti operativi, p. 1289 – 3. Nuovi orientamenti canonistici per migliorare le procedure amministrative degli enti caritativi, p. 1290 – 4. Conclusioni e prospettive, p. 1295

- 1297 I consigli parrocchiali: corresponsabilità pastorale e trasparenza nella gestione  
*Antonio Interguglielmi*  
Studium Theologicum Galilaeae, Tiberias  
1. Premessa, p. 1297 – 2. La partecipazione dei fedeli della parrocchia tra i due Codici e il Concilio Vaticano II, p. 1299 – 3. Problemi e prospettive dei Consigli pastorali parrocchiali, p. 1301 – 4. La partecipazione dei laici alla gestione economica parrocchiale prima del CIC del 1983, p. 1305 – 5. Un esempio di regolamento diocesano dei Consigli parrocchiali, p. 1308 – 6. Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici come garanzia per la trasparenza, p. 1310 – 7. Conclusioni, p. 1314
- 1317 Governo e *governance* delle risorse nella Chiesa  
*Jesús Miñambres*  
Pontificia Università della Santa Croce, Roma  
1. Descrizione della “azione di governo”, p. 1319 – 2. Descrizione dell’attività di *governance*, p. 1325 – 3. *Governance*, prassi amministrativa e giurisprudenza, p. 1328 – 4. Alcune manifestazioni della *governance* delle risorse nell’organizzazione ecclesiastica, p. 1330
- 1335 El deber de los obispos de urgir a los fieles a sostener la Iglesia y la creación de oficinas de corresponsabilidad  
*Diego Zalbidea*  
Universidad de Navarra, Pamplona  
1. La reducción del c. 222 § 1 a su dimensión material, p. 1336 – 2. El sostenimiento de la Iglesia y la corresponsabilidad, p. 1337 – 3. La delegación de la corresponsabilidad al ecónomo, p. 1338 – 4. El director de la oficina de corresponsabilidad y desarrollo, p. 1341 – 5. Competencias del director de corresponsabilidad y desarrollo, p. 1344 – 6. Perfil del director de corresponsabilidad, p. 1347 – 7. Relación del director de corresponsabilidad con el Obispo diocesano, p. 1348 – 8. Relación del director de corresponsabilidad con el Ecónomo, p. 1349 – 9. Relación del director de corresponsabilidad con los demás organismos diocesanos, p. 1350 – 10. Propuesta realista de implantación de una oficina de corresponsabilidad, p. 1353
- 1357 **PARTE DECIMA**  
**Diritto e Stato della Città del Vaticano**
- 1359 Reglamento de Contrataciones de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. Principios generales  
*Rodolfo C. Barra*  
Universidad Católica Argentina  
1. El régimen contractual en el derecho canónico. Contratos de derecho público, p. 1359 – 2. La sustantividad del contrato administrativo, p. 1361 – 3. La “ley” del contrato administrativo, p. 1361 – 4. Los actos administrativos contractuales, p. 1363 – 5. Principios generales de la contratación en el ordenamiento jurídico de la Iglesia, p. 1366 – 6. Principios de gestión administrativa organización (*ad intra*), p. 1370 – 7. Principios que rigen el procedimiento contractual de selección (*ad extra*), p. 1372

- 1381 Estensión de la jurisdicción en el marco de las relaciones entre ordenamiento jurídico canónico y ordenamiento jurídico vaticano  
*Jesús Bogarín Díaz*  
 Universidad de Huelva  
 1. Introducción, p. 1381 – 2. Renovación estructural del ordenamiento vaticano, p. 1384 – 3. El Derecho canónico en la ley vaticana de fuentes, p. 1385 – 4. Entes canónicos y vaticanos, p. 1388 – 5. Ley n. CXXVII y m.p. *La Sede Apostolica*, p. 1389 – 6. Leyes nn. VIII-IX y m.p. *Ai nostri tempi*, p. 1391 – 7. M.p. *La promozione*, p. 1395 – 8. Ley n. CCXCVII y m.p. *La tutela dei minori*, p. 1396 – 9. M.p. *La diligenza* (2020), p. 1398 – 10. Conclusiones, p. 1398
- 1401 Sulla “necessarietà” dello Stato della Città del Vaticano al governo della Chiesa. Il dibattito nello *ius publicum ecclesiasticum*  
*Matteo Carnì*  
 Università LUMSA, Roma  
 1. Premessa, p. 1401 – 2. Il Trattato del Laterano e lo Stato della Città del Vaticano, p. 1404 – 3. Lo Stato della Città del Vaticano nello «*ius publicum ecclesiasticum*», p. 1407 – 4. Osservazioni conclusive, p. 1417
- 1427 Eugenio Pacelli, Domenico Tardini e Francesco Borgongini Duca nei “labirinti” del villaggio Vaticano dalla conciliazione alla “legge truffa” (1929 – 1953)  
*Francesco Margiotta Broglio*  
 Università degli Studi di Firenze
- 1443 Normativa vaticana e controllo di conformità canonica  
*Pietro Card. Parolin*  
 Segretario di Stato di Sua Santità  
 1. Premessa, p. 1443 – 2. Dinamiche fra ordinamento vaticano e ordinamento canonico nell’esperienza storica, p. 1444 – 3. Diritto canonico e ordinamento giuridico vaticano, p. 1446 – 4. Il diritto canonico come criterio di interpretazione, p. 1447 – 5. Problemi di conformità canonica, p. 1448 – 6. Sul ruolo del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, p. 1450
- 1455 Rilievi di teoria generale del diritto sull’elevazione del “sistema” normativo finanziario vaticano al rango di ordinamento giuridico  
*Fabio Vecchi*  
 Università della Calabria - Cosenza  
 1. Introduzione. Prolegomeni alla fondazione dogmatica di un diritto finanziario vaticano, p. 1455 – 2. Dall’equazione monista alla dimensione ubiquitario-reticolare del diritto e delle istituzioni finanziarie vaticane, p. 1461 – 3. L’ambito materiale dell’apparato normativo finanziario vigente nello Stato della Città del Vaticano, p. 1465 – 4. Problemi del presente e scenari futuribili, p. 1470 – 5. Sintetiche conclusioni, p. 1472
- 1475 INDICE DEGLI AUTORI CITATI

# NUOVE PROSPETTIVE PER LA MINISTERIALITÀ DEI FEDELI LAICI ALLA LUCE DELL'ESORTAZIONE APOSTOLICA POSTSINODALE *QUERIDA AMAZONIA*

Giovanni Moscariello  
*Avvocato della Rota Romana*

## 1. Introduzione

Nella Lettera del 19 marzo 2016 al Card. Marc Ouellet, Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina, Papa Francesco, mettendo in guardia da certi nominalismi dichiarazionisti «che sono belle frasi ma [...] non riescono a sostenere la vita delle nostre comunità», ricordava il celebre slogan «è l'ora dei laici» per osservare che, invero, «sembra che l'orologio si sia fermato»<sup>1</sup>.

L'Esortazione apostolica postsinodale *Querida Amazonia*, del 2 febbraio 2020, fornisce nuova carica a quell'orologio, poiché è proprio «il laicato il protagonista», il «cuore di questo documento»<sup>2</sup>.

Oggetto del presente studio sarà l'esame della direzione che l'Esortazione, sollecitando «lo sviluppo di una cultura ecclesiale propria, marcatamente laicale»<sup>3</sup>, imprime alla vasta materia della corresponsabilità dei fedeli laici *in aedificanda Ecclesia*.

Tale indirizzo appare tanto più stringente, quanto più si consideri che esso si rivolge non solo alla Chiesa che è nella Regione panamazzone, ma alla Chiesa intera: è altisonante, difatti, l'auspicio che tutta la Chiesa si lasci arricchire ed interpellare dal lavoro sinodale e che esso possa ispirare in qualche modo tutte le persone di buona volontà<sup>4</sup>.

Sovente, di qui in poi, accanto ai riferimenti all'Esortazione, ricorreranno richiami del *Documento finale* del Sinodo per l'Amazzonia e dell'*Instrumentum laboris* che esso raccoglie: il metodo sarà giustificato da quanto Papa Francesco chiarisce

<sup>1</sup> FRANCESCO, *Lettera al Card. Marc Ouellet, Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina*, 19 marzo 2016.

<sup>2</sup> G.M. BREGANTINI, *Un'Esortazione apostolica che ci risveglia*, «Monitor ecclesiasticus» 133 (2018), p. 333.

<sup>3</sup> FRANCESCO, *Esort. ap. postsin. Querida Amazonia* (d'ora in poi *QA*), 94.

<sup>4</sup> FRANCESCO, *QA*, 4.

*in limine*, lì dove, illustrando il senso dell'Esortazione, precisa di non voler né sostituire né ripetere il *Documento finale*<sup>5</sup>, preferendo offrirne una presentazione ufficiale ed invitando a leggerlo integralmente<sup>6</sup>.

Evidentemente, dunque, «la presentazione ufficiale e l'incoraggiamento conferiscono al documento conclusivo una certa autorità morale»: «ignorarla sarebbe una mancanza di obbedienza alla legittima autorità del Santo Padre»<sup>7</sup>.

Il tema dei laici, nell'Esortazione, è trattato nell'ampia pagina del «sogno ecclesiale», che segue il «sogno sociale», il «sogno culturale» e quello «ecologico»<sup>8</sup>.

A perno del «sogno ecclesiale» assurge il processo di inculturazione del Vangelo, ossia l'annuncio della Buona Novella con categorie proprie della cultura in cui essa è annunciata che «provochi una nuova sintesi con tale cultura»<sup>9</sup>.

Detto processo non può non svilupparsi e riflettersi anche in un modo incarnato di attuare l'organizzazione ecclesiale e la ministerialità<sup>10</sup>.

È esattamente da questo rilievo che muovono le ricche suggestioni sulla configurazione del ministero ordinato e dei ministeri laicali e, di conseguenza, sul rapporto di complementarietà organica tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune, imperniato sui poli del rispetto di ciò che è ontologicamente proprio dell'uno e dell'altro e della compartecipazione di tutti i *christifideles* alla missione salvifica che Dio ha affidato alla Chiesa.

Di fronte al fenomeno della penuria di sacerdoti nella terra panamozzonica, da subito l'Esortazione rileva l'insufficienza di un impegno volto a favorire una maggiore presenza di ministri ordinati, essendo necessario «suscitare una nuova vita nella comunità» affinché l'incontro con la Parola e la maturazione della santità siano favoriti da vari servizi laicali<sup>11</sup>.

Quali uffici (*officia*) ed incarichi (*munera*)<sup>12</sup> i laici possano svolgere, a fronte di quelli esercitabili necessariamente dai chierici, è *vexata quaestio* che ha diviso a

<sup>5</sup> FRANCESCO, *QA*, 2.

<sup>6</sup> FRANCESCO, *QA*, 3.

<sup>7</sup> CZERNY CARD. MICHAEL, S.I., *Conferenza Stampa di presentazione dell'Esortazione apostolica post-sinodale del Santo Padre Francesco "Querida Amazonia"*, 12.02.2020.

<sup>8</sup> FRANCESCO, *QA*, 7.

<sup>9</sup> FRANCESCO, *Esort. ap. Evangelii gaudium*, 68.

<sup>10</sup> «Se si incultura la spiritualità, se si incultura la santità, se si incultura il Vangelo stesso, come fare a meno di pensare a una inculturazione del modo in cui si strutturano e si vivono i ministeri ecclesiali?» (FRANCESCO, *QA*, 85).

<sup>11</sup> FRANCESCO, *QA*, 93.

<sup>12</sup> Per un più approfondito inquadramento giuridico-terminologico dei concetti di *ministeria*, *munera* ed *officia* cf. A. MONTAN, *Ministeria, munera, officia. I laici titolari di uffici e di ministeri (cann. 228, 230, 274): precisazioni terminologiche*, in *I laici nella ministerialità della Chiesa*, a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, 2000, pp. 99-134; G. GHIRLANDA, *Nuovi ministeri da conferire ai laici?*, «Periodica» 105 (2016), pp. 557-562.

lungo la dottrina postconciliare ed è stata una delle più dibattute in sede di revisione del Codice.

Un retto inquadramento della materia richiede alcuni cenni preliminari, ancorché brevi, dapprima sulla identità e sulla missione dei fedeli laici e, di poi, sulla questione dell'origine della *potestas sacra* e delle modalità con cui essa può essere trasmessa<sup>13</sup>.

## 2. Identità e missione dei fedeli laici

La *Lumen gentium*, al n. 31, definisce i laici come «l'insieme dei cristiani ad esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso sancito nella Chiesa»: i fedeli cioè, che, incorporati a Cristo col battesimo, costituiti popolo di Dio e, nella loro misura, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, «pro parte sua» compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano<sup>14</sup>.

Da subito il testo conciliare individua il carattere proprio e peculiare dei laici nell'indole secolare, poiché in forza della loro specifica vocazione, essi cercano il regno di Dio «trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio»: «a loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano costantemente secondo il Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore» (*ibid.*).

Nella Costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges* con cui promulgava il Codice di Diritto Canonico San Giovanni Paolo II annoverava tra le novità fondamentali del Concilio Vaticano II «la dottrina, secondo la quale la Chiesa viene

<sup>13</sup> La materia dei *munera* esercitabili dai laici si intreccia, ma non si identifica con quella dell'origine della *potestas sacra*, poiché il concetto di *munus* è più ampio di quello di *potestas* e non tutti gli atti con cui si esercita un *munus* comportano esercizio di *potestas*: «Non tutti gli atti della funzione di santificare sono esercizio della potestà di santificazione (per es. la preghiera); non tutti gli atti della funzione di insegnare sono insegnamento di magistero autentico [...]; non tutti gli atti della funzione di governo sono esercizio della potestà legislativa, amministrativa o giudiziaria (per es. le esortazioni e i consigli che un vescovo dà; organi consultivi)» (G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Cinisello Balsamo-Roma, 1990, pp. 257-258).

<sup>14</sup> La descrizione dell'identità e della missione laicali è ripetuta in termini analoghi nel *Documento finale* del Sinodo per l'Amazzonia che, al n. 93, recita: «Il rinnovamento del Concilio Vaticano II pone i laici in seno al Popolo di Dio, in una Chiesa tutta ministeriale, che ha nel sacramento del battesimo il fondamento dell'identità e della missione di ogni cristiano. I laici sono i fedeli che, con il battesimo sono stati incorporati a Cristo, costituiti così in popolo di Dio e, in modo proprio, resi partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per cui esercitano il loro ruolo nella missione propria di tutto il popolo cristiano, nella Chiesa e nel mondo (cfr. LG 31). Da questa triplice relazione, con Cristo, con la Chiesa e con il mondo, nasce la vocazione e la missione del laicato».

presentata come il popolo di Dio [...]; la dottrina, inoltre, per la quale tutti i membri del popolo di Dio, nel modo proprio a ciascuno, sono partecipi del triplice ufficio di Cristo: sacerdotale, profetico e regale» e quella, connessa, «che riguarda i doveri e i diritti dei fedeli, e particolarmente dei laici»<sup>15</sup>.

Traducendo in norma il principio di eguaglianza derivante dagli insegnamenti conciliari, il can. 208 afferma che «fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno».

Nella Chiesa sussiste dunque una responsabilità primaria comune a tutti i battezzati o meglio a tutti i *christifideles* pienamente “iniziati”, vale a dire a coloro la cui testimonianza evangelica è radicata nel battesimo e nella confermazione ed è nutrita dall'Eucarestia (cf. can. 842 § 2).

Proiezione del fondamento sacramentale della responsabilità apostolica dei fedeli cristiani, ampiamente sviluppato dal Concilio Vaticano II<sup>16</sup>, è il dovere-diritto

<sup>15</sup> AAS 75/II (1983) 12. Gli interventi del Pontefice regnante recuperano la centralità dell'immagine della Chiesa come Santo Popolo di Dio (cf. Esort. Ap. *Evangelii gaudium*, 102-104; *Messaggio del Santo Padre Francesco in occasione del 50° anniversario del Decreto “Apostolicam actuositatem”*, 22 ottobre 2015; *Lettera al Card. Marc Ouellet, Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina*, 19 marzo 2016), rimarcando il principio di radicale uguaglianza tra tutti i fedeli ad esso incorporati e rivalutando il sacramento del battesimo come prima e fondamentale consacrazione che rende i laici protagonisti e responsabili della missione ecclesiale: in una Chiesa missionaria “in uscita”, l'apostolato non può essere il dominio di pochi che difendono le proprie prerogative, ma deve essere una partecipazione corale di tutti, aperta al soffio dello Spirito che sollecita il contributo di ciascuno («In tutti i battezzati, dal primo all'ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito che spinge ad evangelizzare», FRANCESCO, Es. apost. *Evangelii gaudium*, 119); «Il mandato che avete ricevuto dal Concilio è stato proprio quello di “spingere” i fedeli laici a coinvolgersi sempre più e meglio nella missione evangelizzatrice della Chiesa, non per “delega” della gerarchia, ma in quanto il loro apostolato “è partecipazione alla missione salvifica della Chiesa, alla quale sono tutti deputati dal Signore per mezzo del battesimo e della confermazione” (Cost. Dogm. *Lumen gentium*, 33)» (*Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti all'assemblea plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici*, 17 giugno 2016).

<sup>16</sup> «I fedeli, incorporati nella Chiesa col battesimo, sono destinati al culto della religione cristiana dal carattere sacramentale; rigenerati quali figli di Dio, sono tenuti a professare pubblicamente la fede ricevuta da Dio mediante la Chiesa. Col sacramento della confermazione vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo Spirito Santo e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a difendere la fede con la parola e con l'opera, come veri testimoni di Cristo. Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi con essa; così tutti, sia con l'offerta che con la santa comunione, compiono la propria parte nell'azione liturgica, non però in maniera indifferenziata, bensì ciascuno a modo suo. Cibandosi poi del corpo di Cristo nella santa comunione, mostrano concretamente la unità del popolo di Dio, che da questo augustissimo sacramento è adeguatamente espressa e mirabilmente effettuata» (LG, 11); «I fedeli, già segnati dal sacro battesimo e dalla confermazione, ricevendo l'eucaristia trovano il loro pieno inserimento nel corpo di Cristo» (PO, 5).

dei *christifideles* «di impegnarsi perché l'annuncio divino della salvezza si diffonda sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo» (can. 211).

Al fondamento sacramentale il can. 216 aggiunge quello propriamente ecclesiologicalo: i *christifideles*, incorporati a Cristo mediante il battesimo e costituiti in popolo di Dio (cf. can. 204 § 1), «in quanto partecipano alla missione della Chiesa, hanno il diritto, secondo lo stato e la condizione di ciascuno, di promuovere o di sostenere l'attività apostolica anche con proprie iniziative».

I *christifideles* non hanno dunque bisogno di una delega, di un invio o di un mandato per essere abilitati a testimoniare attivamente il Vangelo.

Dal momento che sono deputati da Dio all'apostolato mediante il battesimo e la confermazione, i laici «sono tenuti all'obbligo generale e hanno il diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni, perché l'annuncio divino della salvezza venga conosciuto e accolto da ogni uomo in ogni luogo» (can. 225 § 1): obbligo che «è ancora più urgente in quelle situazioni in cui gli uomini non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo se non per mezzo loro» (*ibid.*).

Oltre a questo apostolato loro proprio, i laici «possono anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente con l'apostolato della gerarchia» ed «hanno inoltre la capacità per essere assunti dalla gerarchia ad esercitare, per un fine spirituale, alcuni uffici ecclesiastici»<sup>17</sup>.

Si distingue, di conseguenza, tra un ambito di apostolato generale, all'interno del quale tutti i fedeli hanno il diritto di assumere liberamente iniziative, ed un ambito di apostolato più ristretto, corrispondente alle funzioni riservate alla gerarchia, nel quale i fedeli laici possono assumere determinati incarichi sulla base di una specifica investitura da parte dell'autorità: distinzione, quest'ultima, che si ritrova nella sistematica del Codice di Diritto Canonico, che contempla il diritto di apostolato comune dei laici (cf. can. 225) come espressione del diritto-dovere fondamentale di tutti i fedeli di partecipare alla missione della Chiesa (cf. can. 216) e la capacità, pur fondata sul sacerdozio comune, di essere investiti di determinati incarichi con specifico mandato della gerarchia (cf. can. 228 § 1). Peraltro, nella logica del sacerdozio comune, anche la capacità dei laici di essere investiti di determinate funzioni istituzionali rientra nell'abilitazione propria del laico di partecipare pienamente alla missione della Chiesa<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> LG, 33.

<sup>18</sup> Cf. I. ZUANAZZI, *La corresponsabilità dei fedeli laici nel governo ecclesiale*, in *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, 2017, p. 112.

### 3. Questione dell'origine della *potestas* sacra ed uffici «intrinsecamente gerarchici»

Quali uffici ed incarichi i laici possano esercitare è questione che, come si accennava, si interseca con quella dell'origine della *potestas sacra* e delle modalità con cui essa può essere trasmessa.

Alla teoria secondo la quale la potestà nella Chiesa si trasmetterebbe esclusivamente con il sacramento dell'Ordine, onde i laici non potrebbero mai essere titolari della *potestas*, si è contrapposta la scuola della “via giurisdizionale” che, distinguendo tra *potestas ordinis* e *potestas iurisdictionis* o *regiminis*, ravvisa l'origine dell'una nel sacramento dell'Ordine ed il mezzo di trasmissione dell'altra nella *missio canonica*, sicché anche i laici potrebbero essere titolari di *potestas regiminis* per il tramite di un atto autoritativo che li abiliti a determinati uffici<sup>19</sup>.

Non costituendo oggetto immediato del presente studio, la questione non potrà essere sviscerata nella sua interezza, ma è un dato che la prassi del primo millennio<sup>20</sup> e la dottrina sviluppatasi nel secondo<sup>21</sup> attestino l'appartenenza alla Tradizione della Chiesa della distinzione tra la *potestas ordinis*, che ha origine sacramentale, e la *potestas iurisdictionis*, che ha origine extrasacramentale, con la conseguenza che i laici, di per sé, possono essere teologicamente e canonicamente soggetti della potestà di governo<sup>22</sup>.

Attesa la complessità della materia, il 12 marzo 1976 la Commissione per la Revisione del *Codex Iuris Canonici* aveva presentato alla Congregazione per la Dottrina della Fede apposito quesito, formulandolo nei seguenti termini:

«Utrum laici, utpote baptizati suo modo munerum Christi participes facti, adsumi possint, sub ductu quidem Episcoporum, ad aliqua munera regiminis seu participa-

<sup>19</sup> Una rassegna delle diverse posizioni dottrinali è rinvenibile in A. CELEGHIN, *Il “potere di governo” dei laici nella Chiesa*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 2 (1989), pp. 309-312; cf. anche A. D'AURIA, *I laici nel munus regendi*, in *I laici nella ministerialità della Chiesa*, a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, 2000, pp. 137-143.

<sup>20</sup> Cf. R. INTERLANDI, *Potestà sacramentale e potestà di governo nel primo millennio. Esercizio di esse e loro definizione*, Roma, 2016.

<sup>21</sup> Cf. G. GHIRLANDA, «*Hierarchica communio*». *Significato della formula nella «Lumen gentium»*, Roma, 1980; A. CELEGHIN, *Origine e natura della potestà sacra. Posizioni postconciliari*, Brescia, 1987; F. VISCOME, *Origine ed esercizio della potestà dei vescovi dal Vaticano I al Vaticano II. Contesto teologico-canonico dei «recenti Pontefici»*, Roma, 1997; O. DE BERTOLIS, *Origine ed esercizio della potestà ecclesiastica di governo in San Tommaso*, Roma, 2005; G. GHIRLANDA, *L'origine e l'esercizio della potestà di governo dei vescovi. Una questione di 2000 anni*, «Periodica» 106 (2017), pp. 537-631; R. INTERLANDI, *Chierici e Laici soggetti della potestà di governo nella Chiesa. Lettura del can. 129*, Roma, 2018.

<sup>22</sup> Cf. R. INTERLANDI, *Il laico, soggetto passivo della delega*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 33 (2020), pp. 312-313.

tionem nempe secumferentia in potestatibus legislativa, executiva vel iudiciali; et, si affirmative, quaenam sint haec munera ecclesiastica ad finem spiritualem exercenda quae etiam Laicis committi possunt?»).

La Congregazione per la Dottrina della Fede l'8 febbraio 1977 aveva risposto che il 15 dicembre 1976 aveva esaminato la questione

«sed attento statu actualis investigationis doctrinalis non censuerunt dandam esse praecisam et exactam responsionem; attamen ad hoc ut canon codicis conficeretur sequentia praebuerunt criteria: Dogmaticamente, i laici sono esclusi soltanto dagli uffici intrinsecamente gerarchici, la cui capacità è legata alla recezione del sacramento dell'Ordine. Determinare concretamente tali uffici "ad normam iuris" spetta agli organismi istituiti "ad hoc" dalla Santa Sede. Si proceda con la massima cautela per evitare che si crei un ministero pastorale laico in concorrenza con il ministero dei chierici. Si raccomandi che l'assunzione di laici a uffici ecclesiastici sia contenuta nei limiti del diritto vigente senza nuova estensione. Nell'udienza del giorno 17 [dicembre 1976], il Santo Padre approvava le suddette decisioni [prot. n. 151/76]»<sup>23</sup>.

La risposta confermava sostanzialmente, in linea di principio, la partecipazione dei laici all'esercizio della potestà di governo, distinguendo tra gli uffici «intrinsecamente gerarchici» e quelli non intrinsecamente gerarchici, per esercitare i quali è necessaria soltanto l'abilitazione da parte della gerarchia, non anche la potestà di ordine.

Tali uffici, in quanto non richiedenti la potestà d'ordine, possono dunque essere affidati anche ai laici.

In particolare, gli uffici «intrinsecamente gerarchici» preclusi ai laici sembrano identificarsi anzitutto con gli «uffici di capitalità» collegati alla costituzione gerarchica della Chiesa, ossia quelli che comportano la presidenza della Chiesa universale ovvero delle Chiese particolari (diocesi e a queste assimilate ex cann. 368 e 372 § 2)<sup>24</sup>.

<sup>23</sup> PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, *Congregatio plenaria. Diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Città del Vaticano, 1991, p. 37.

<sup>24</sup> Relativamente alla Chiesa universale, il laico evidentemente non può essere membro del Collegio episcopale, mentre, per quanto riguarda l'ufficio del Romano Pontefice, sembra che un laico di per sé possa accedervi (purché egli abbia, oltre alle qualità richieste, anche l'intenzione di essere ordinato): in una tale ipotesi, l'eletto «statim ordinetur Episcopus» (can. 332 § 1), perché la potestà di governo sia affiancata e non separata (seppure distinta) dalla potestà d'ordine. Relativamente alle Chiese particolari, certamente un laico non è capace di assumere l'ufficio di vescovo diocesano. Circa le Chiese particolari assimilate per diritto ecclesiastico alla diocesi, l'esclusione dei laici sembra motivata proprio da tale assimilazione, almeno per quanto riguarda gli uffici con potestà ordinaria propria, non ravvisandosi una loro vera e propria «incapacità dogmatica» (cf. R. INTERLANDI, *Il laico*,

È ragionevole altresì ritenere che, quando la Congregazione per la Dottrina della Fede nella dichiarazione richiamata discorreva di «uffici intrinsecamente gerarchici, la cui capacità è legata alla recezione del sacramento dell'Ordine», con «sacramento dell'Ordine» intendesse riferirsi ai gradi del presbiterato e dell'episcopato: solo con essi, difatti, si riceve la potestà di ordine necessaria per presiedere l'Eucarestia e per essere dunque pastore e capo della Chiesa, con «la missione e la facoltà di agire in persona *Christi Capitis*»<sup>25</sup>.

Dunque, l'espressione «uffici intrinsecamente gerarchici», oltre ai richiamati uffici di capitalità, sembra possa indicare anche quegli uffici che richiedono l'esercizio della potestà di ordine necessaria per presiedere l'Eucarestia, alla quale si troverebbe connesso, di conseguenza necessariamente, l'eventuale esercizio della potestà di governo per presiedere la comunità. Una tale accezione di «uffici intrinsecamente gerarchici» richiama quegli uffici che comportano una *plena animarum cura* ai sensi del can. 150 del vigente Codice: «*Officium secumferens plenam animarum curam, ad quam adimplendam ordinis sacerdotalis exercitium requiritur, ei qui sacerdotio nondum auctus est valide conferri nequit*».

La disciplina codiciale sembra confermare l'impostazione della quale si è fin qui reso conto, poiché il can. 129, dopo aver dichiarato che «sono abili alla potestà di governo [...] coloro che sono insigniti dell'ordine sacro» (§ 1), aggiunge, al § 2, che «nell'esercizio della medesima potestà, i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto»<sup>26</sup>.

Il Codice si spinge oltre, offrendo finanche casi concreti di *cooperatio in exercitio potestatis regiminis*, come quello dei fedeli laici che vengano costituiti giudici nell'ambito di un tribunale collegiale (cf. can. 1421 § 2), potendone anche integrare la maggioranza, con l'unico limite della presidenza riservata a un giudice chierico<sup>27</sup>.

*soggetto passivo della delega*, cit., pp. 324-325; cf. pure A. VIANA, *El problema de la participación de los laicos en la potestad de régimen. Dos vías de solución*, «*Ius canonicum*» 54 [2014], pp. 622-629).

<sup>25</sup> Come afferma il Motu Proprio *Omnium in mentem* del 2009, che aggiunge il § 3 al can. 1009 del Codice del 1983.

<sup>26</sup> Certamente va riconosciuto che l'espressione *cooperari possunt* adoperata nel can. 129 § 2 non si prestava a dirimere la questione una volta per tutte, tant'è che, durante l'ultima revisione del Codice, un consultore l'aveva consigliata perché restasse impregiudicata la questione di fondo: «Sarebbe dunque opportuno restare in uno stato di incertezza, nella linea possibilista [...]. Anzi, affinché un certo possibilismo sia incluso nel testo stesso di questo canone, sarebbe bene che, invece di “partem habere”, si dicesse “cooperari possunt”. Con il termine “cooperazione”, infatti, che ha significato polivalente, rimane impregiudicata la questione di fondo» (U. BETTI, *Appunto sulla mia partecipazione alla revisione ultima del nuovo Codice di diritto canonico*, in *Il processo di designazione dei Vescovi. Storia, legislazione, prassi. Atti del X Symposium canonistico-romanistico 24-28 aprile 1995*, a cura di D.J. ANDRÉS GUTIERREZ, Città del Vaticano, 1996, p. 31).

<sup>27</sup> Cf. il nuovo can. 1673 § 3, introdotto dal Motu proprio di riforma del processo di nullità di matrimonio *Mitis Iudex Dominus Iesus* del 15 agosto 2015.

In aggiunta, il can. 228 § 1, sulla base delle acquisizioni conciliari<sup>28</sup>, come si è visto, codifica l'abilità giuridica dei laici che risultino idonei «ad essere assunti dai sacri Pastori in quegli uffici e in quegli incarichi che sono in grado di esercitare secondo le disposizioni del diritto».

Il Legislatore canonico, dunque, da un lato riconosce i chierici come «habiles» senz'altro alla potestà di governo, in quanto, avendo ricevuto il sacramento dell'Ordine, sono resi partecipi del *munus* apostolico<sup>29</sup>, e, dall'altro, quanto ai laici, sul fondamento della *capacitas* alla potestà di governo che essi condividono con i chierici – in quanto partecipi, come battezzati, del *munus* di Cristo –, prevede che il riconoscimento dell'*habilitas* alla potestà di governo avvenga attraverso un intervento dell'autorità ecclesiastica: è dunque la *missio canonica* che rende i laici *habiles* agli uffici che comportano potestà di governo.

#### 4. Ministerialità inculturata e nuovi ministeri laicali

Nella linea della distinzione tra *potestas ordinis*, che deriva dal sacramento dell'Ordine, e *potestas iurisdictionis*, che ha origine extrasacramentale, si muoveva l'*Instrumentum laboris* per il Sinodo sull'Amazzonia che, al n. 127, dopo aver considerato che i popoli indigeni posseggono una ricca tradizione di organizzazione sociale dove l'autorità è a rotazione e con un profondo senso del servizio, rilevava espressamente l'opportunità di una riconsiderazione dell'idea «che l'esercizio della giurisdizione (potere di governo) debba essere collegato in tutti gli ambiti (sacramentale, giudiziario, amministrativo) e in modo permanente al Sacramento dell'Ordine», auspicando per i fedeli laici l'assunzione del ruolo di animatori di comunità<sup>30</sup> e raccomandando l'apertura di processi sinodali, con la partecipazione

<sup>28</sup> Cf. *LG*, 33; *CD*, 10 e *AA*, 24.

<sup>29</sup> Il riferimento è a presbiteri e vescovi che ricevono, con la *potestas ordinis*, la missione e la facoltà di agire in *persona Christi Capitis*. Il riconoscimento canonico generale dell'abilità dei chierici fa sì che soltanto essi possano vantare diritti all'ufficio di governo. Il can. 274 § 1, difatti, stabilisce che «soli clerici obtinere possunt officia ad quorum exercitium requiritur potestas ordinis aut potestas regiminis ecclesiastici». La collocazione del canone nel capitolo «De clericorum obligationibus et iuribus» e la sua interpretazione sistematica consentono di poterne individuare il significato nell'identificazione di uno «ius» agli uffici che richiedano la potestà d'ordine o la potestà di giurisdizione: la qual cosa significa non che solo i chierici possano esercitare la potestà di governo, ma che solo essi, e non i laici, possano richiedere tali uffici come un diritto («obtinere possunt») (cf. R. INTERLANDI, *Chierici e Laici soggetti della potestà di governo nella Chiesa*, cit., p. 152).

<sup>30</sup> Cf. *Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale. Instrumentum Laboris* (d'ora in poi *IL*), 129, lett. "b", 2.

di tutti i fedeli, in vista dell'organizzazione della comunità cristiana per la trasmissione della fede<sup>31</sup>.

Su questa scia, l'Esort. ap. *Querida Amazonia*, pur senza cenno diretto alla questione della distinzione tra *potestas ordinis* e *potestas iurisdictionis*, ribadisce, anzitutto, l'urgenza e l'insostituibilità del sacerdozio ministeriale<sup>32</sup>, additando ciò che è specifico del sacerdote – ed, in quanto tale, non delegabile –, individuandolo nella presidenza dell'Eucarestia<sup>33</sup> e nell'amministrazione del sacramento della Riconciliazione<sup>34</sup>, oltre che dell'Unzione degli infermi<sup>35</sup>.

La necessità del sacerdozio ministeriale, tuttavia, non esclude che «i laici assumano responsabilità importanti per la crescita delle comunità»<sup>36</sup>.

È a questo punto dell'Esortazione che Papa Francesco, raccogliendo il grido dei Padri sinodali<sup>37</sup>, imprime una carica decisiva all'“orologio” dei laici, richiedendo

<sup>31</sup> Cf. *IL*, 129, lett. “b”, 4.

<sup>32</sup> «Nelle circostanze specifiche dell'Amazzonia, specialmente nelle sue foreste e luoghi più remoti, occorre trovare un modo per assicurare il ministero sacerdotale. I laici potranno annunciare la Parola, insegnare, organizzare le loro comunità, celebrare alcuni Sacramenti, cercare varie espressioni per la pietà popolare e sviluppare i molteplici doni che lo Spirito riversa su di loro. Ma hanno bisogno della celebrazione dell'Eucaristia, perché essa “fa la Chiesa”, e arriviamo a dire che “non è possibile che si formi una comunità cristiana se non assumendo come radice e come cardine la celebrazione della sacra Eucaristia”. Se crediamo veramente che è così, è urgente fare in modo che i popoli amazzonici non siano privati del Cibo di nuova vita e del Sacramento del perdono» (FRANCESCO, *QA*, 89).

<sup>33</sup> «È importante determinare ciò che è più specifico del sacerdote, ciò che non può essere delegato. La risposta consiste nel sacramento dell'Ordine sacro, che lo configura a Cristo sacerdote. E la prima conclusione è che tale carattere esclusivo ricevuto nell'Ordine abilita lui solo a presiedere l'Eucaristia. Questa è la sua funzione specifica, principale e non delegabile» (FRANCESCO, *QA*, 87); «Il sacerdote è segno di questo Capo che effonde la grazia anzitutto quando celebra l'Eucaristia, fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Questa è la sua grande potestà, che può essere ricevuta soltanto nel sacramento dell'Ordine sacerdotale. Per questo lui solo può dire: “Questo è il mio corpo”» (FRANCESCO, *QA*, 88).

<sup>34</sup> «Ci sono altre parole che solo lui può pronunciare: “Io ti assolvo dai tuoi peccati”. Perché il perdono sacramentale è al servizio di una degna celebrazione eucaristica. In questi due Sacramenti c'è il cuore della sua identità esclusiva» (FRANCESCO, *QA*, 88).

<sup>35</sup> «È proprio del sacerdote anche amministrare l'Unzione dei malati, perché essa è intimamente legata al perdono dei peccati: “E se ha commesso peccati, gli saranno perdonati” (Gc 5,15)» (FRANCESCO, *QA*, 88, nt.129).

<sup>36</sup> FRANCESCO, *QA*, 92.

<sup>37</sup> «La Chiesa in Amazzonia, in vista di una società giusta e solidale nella cura della ‘casa comune’, vuole fare dei laici attori privilegiati» (*Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per la Chiesa e per un'ecologia integrale. Documento finale* [d'ora in poi *DF*], 93); «Come espressione della corresponsabilità di tutti i battezzati nella Chiesa e dell'esercizio del *sensus fidei* di tutto il Popolo di Dio, sono nate le assemblee e i consigli pastorali in tutti gli ambiti ecclesiali, come pure le equipe di coordinamento dei diversi servizi pastorali ed i ministeri affidati ai laici. Riconosciamo la necessità di rafforzare e ampliare gli spazi di partecipazione del laicato, sia nella consultazione che nella presa di decisioni, nella vita e nella missione della Chiesa» (*DF*, 94); «Per la Chiesa amazzonica è urgente che si promuovano e si conferiscano ministeri a uomini e donne in modo equo. [...] È la Chiesa degli uomini e delle donne battezzati che dobbiamo consolidare promuovendo la ministerialità e, soprattutto, la consapevolezza della dignità battesimale» (*DF*, 95).

«una capacità di aprire strade all’audacia dello Spirito, di avere fiducia e concretamente di permettere lo sviluppo di una cultura ecclesiale propria, marcatamente laicale» ed «uno sforzo speciale per realizzare una presenza capillare che è possibile solo attraverso un incisivo protagonismo dei laici»<sup>38</sup>.

Detto protagonismo trova realizzazione privilegiata in una ministerialità laicale «inculturata», commisurata cioè ai concreti bisogni del momento storico e del territorio in cui i fedeli laici si trovino ad operare: bisogni la cui intercettazione è rimessa all’attento discernimento dei Pastori<sup>39</sup>.

Esprimendo la corresponsabilità di tutti i battezzati nella Chiesa e l’esercizio del *sensus fidei* di tutto il popolo di Dio, i ministeri laicali, pur non esaurendo l’ampio campo dell’apostolato dei laici, rappresentano la risposta specifica alla riconosciuta necessità di «rafforzare e ampliare gli spazi di partecipazione del laicato, sia nella consultazione che nella presa di decisioni, nella vita e nella missione della Chiesa»<sup>40</sup>.

Giova, a questo punto, entrare *in medias res* per sceverare la tipologia di ministeri di cui il Pontefice raccomanda il conferimento ai laici.

L’Esortazione delinea, a tal proposito, un ventaglio di possibilità molto ampio, senza offrire elencazioni tassative, evidentemente sia perché, come la stessa Esortazione rileva, l’individuazione dei servizi è questione che risente delle peculiarità del contesto e del momento storico, sia perché una enucleazione definitiva sarebbe certamente impari rispetto alla multiforme grazia dello Spirito, che è sempre sovrabbondante rispetto alla capacità di riconoscimento e di assecondamento<sup>41</sup>.

Le linee tracciate dall’Esortazione e la sua lettura congiunta con il *Documento finale* e con l’*Instrumentum laboris* consentono comunque di ricostruire la gamma dei servizi laicali di cui appare più urgente il conferimento.

I servizi in esame afferiscono ai *tria munera*, non potendosi tuttavia assumere rigidamente la tripartizione a motivo della possibilità che alcuni tra essi presentino caratteristiche variegata, ora provenienti da un *munus*, ora derivanti da altro *munus*<sup>42</sup>.

Riguardo al *munus docendi*, si raccomanda che i laici annuncino la Parola ed insegnino<sup>43</sup>; quanto al *munus santificandi*, i laici potranno «celebrare alcuni Sacra-

<sup>38</sup> FRANCESCO, *QA*, 94.

<sup>39</sup> «È importante che ogni vescovo e ogni Chiesa particolare possano condurre un attento discernimento sui ministeri di cui nel loro territorio c’è concretamente bisogno, affinché la Chiesa sia presente laddove l’uomo vive e soffre per far risplendere ovunque la luce del Vangelo» (FRANCESCO, *Prefazione*, in F. FABENE, *Sinfonia di ministeri*, Città del Vaticano, 2020, pp. 9-10).

<sup>40</sup> *DF*, 94.

<sup>41</sup> Cf. F. FABENE, *Sinfonia di ministeri*, cit., 65.

<sup>42</sup> Cf. G. GHIRLANDA, *Nuovi ministeri da conferire ai laici?*, cit., p. 562.

<sup>43</sup> FRANCESCO, *QA*, 89. Il diritto-dovere dell’annuncio appartiene ad ogni fedele (cf. can. 211) ed i laici, come tutti i fedeli, essendo deputati da Dio all’apostolato mediante il battesimo e la confermazione, hanno l’obbligo e il diritto di impegnarsi perché l’annuncio della salvezza sia conosciuto ed accolto da

menti»<sup>44</sup>, «cercare varie espressioni per la pietà popolare»<sup>45</sup> e promuovere «la maturazione della santità»<sup>46</sup>; con riferimento al *munus regendi*, si specifica che essi potranno «organizzare le loro comunità»<sup>47</sup> ed assumere «responsabilità importanti per la crescita della comunità»<sup>48</sup>.

Rifuggendo nuovamente da catalogazioni esaustive, l'Esortazione aggiunge che i laici potranno «sviluppare i molteplici doni che lo Spirito riversa su di loro»<sup>49</sup>.

L'analisi *in unum* dell'Esortazione e del *Documento finale* permette di scorgere una certa preferenza accordata ai servizi afferenti al *munus regendi*, la qual cosa vale a rimarcare che la promozione di una cultura «marcatamente laicale» e l'«incisivo protagonismo dei laici» passano attraverso una più spiccata partecipazione dei fedeli laici alle funzioni di governo della comunità ed ai processi decisionali.

Il *Documento finale*, difatti, riconoscendo la necessità di rafforzare ed ampliare gli spazi di partecipazione del laicato, «sia nella consultazione che nella presa di decisioni, nella vita e nella missione della Chiesa»<sup>50</sup>, richiamava specificamente, al n.96, il ministero in forza del quale ad una persona non investita del carattere sacerdotale viene affidato, in caso di assenza di sacerdoti, l'esercizio della cura pastorale della comunità.

Trattasi, com'è evidente, dell'ufficio di cui al can. 517 § 2, già definito come «ministero» da Papa Benedetto XVI nell'Esortazione apostolica postsinodale *Sacramentum caritatis*<sup>51</sup>.

Il *Documento finale*, in relazione a detto ministero, forniva indicazioni precise riguardo: a) alla modalità di investitura, identificandola in un mandato a tempo determinato da conferire durante un atto rituale; b) alle condizioni, richiedendosi l'assenza di sacerdoti e l'appartenenza del fedele laico alla comunità da guidare; c) alle modalità di esercizio del ministero, poiché si precisava che «devono essere

ogni uomo (cf. can. 225 § 1). Il can. 759, dopo aver ribadito che i fedeli laici, in forza del battesimo e della confermazione, sono testimoni dell'annuncio evangelico con la parola e con l'esempio, afferma che essi «possono essere anche chiamati a cooperare con il Vescovo e con i presbiteri nell'esercizio del ministero e della parola».

<sup>44</sup> FRANCESCO, *QA*, 89. I fedeli laici possono amministrare il battesimo (cf. can. 861 § 2), assistere ai matrimoni (cf. can. 1112, § 1), distribuire la santa comunione (cf. cann. 230 § 3 e 910 § 2), esporre e riporre il santissimo Sacramento, senza poter però benedire (cf. can. 943), portare l'Eucarestia sotto forma di Viatico agli infermi (cf. can. 911 § 2), amministrare alcuni sacramentali (cf. can. 1168).

<sup>45</sup> FRANCESCO, *QA*, 89.

<sup>46</sup> FRANCESCO, *QA*, 93.

<sup>47</sup> FRANCESCO, *QA*, 89.

<sup>48</sup> FRANCESCO, *QA*, 92.

<sup>49</sup> FRANCESCO, *QA*, 89.

<sup>50</sup> *DF*, 94.

<sup>51</sup> Cf. BENEDETTO XVI, Esort. ap. postsin. *Sacramentum caritatis*, 75.

evitati i personalismi e quindi sarà un incarico a rotazione»<sup>52</sup> e d) alla ragione per cui è opportuno che il servizio in questione assurga a ministero, essa consistendo nella esigenza di riconoscimento, a livello civile e locale, della persona responsabile della comunità.

Anche l'Esortazione addita espressamente l'organizzazione della comunità come oggetto possibile dei servizi laicali da conferire<sup>53</sup>, evidenziando la necessità della presenza stabile di responsabili laici «maturi e dotati di autorità»<sup>54</sup> e richiamando segnatamente la figura del fedele laico cui, ai sensi del can. 517 § 2, a motivo della scarsità di sacerdoti, il Vescovo ritenga di affidare una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale di una parrocchia<sup>55</sup>.

Va da sé che coloro che esercitano il ministero in questione non sono parroci<sup>56</sup>, ma svolgono quelle attività pastorali che non richiedano il carattere sacerdotale<sup>57</sup>: dunque, amministrazione del battesimo, distribuzione della comunione, predicazione, catechesi, presidenza delle preghiere liturgiche e non liturgiche, assistenza ai matrimoni<sup>58</sup>, visita alle famiglie, servizio ai poveri, agli emarginati, ai sofferenti e coordinamento delle varie iniziative di carità.

Il responsabile della comunità favorisce inoltre la comunione tra i membri, conserva le consuetudini popolari, affronta le sfide pastorali del momento.

In ogni caso, l'esercizio della cura pastorale della comunità non genera la sostituzione di un laico al sacerdote, poiché responsabile ultimo della comunità, con la potestà e le facoltà di parroco, resta sempre il sacerdote<sup>59</sup>.

<sup>52</sup> *DF*, 96.

<sup>53</sup> Cf. FRANCESCO, *QA*, 89.

<sup>54</sup> FRANCESCO, *QA*, 94.

<sup>55</sup> Cf. FRANCESCO, *QA*, nt. 136. Giova precisare che la scarsità di sacerdoti è condizione che fa sì che all'affidamento della partecipazione alla cura pastorale di una parrocchia possa ricorrersi solo qualora dovessero risultare impossibili o estremamente difficoltose le altre soluzioni previste dal Codice, ossia l'affidamento di più parrocchie vicine al medesimo parroco (cf. can. 526 § 1) o di più parrocchie *in solidum* a più sacerdoti (cf. can. 517 § 1), nonché l'affidamento della parrocchia ad un istituto religioso clericale o ad una società clericale di vita apostolica (cf. can. 520 § 1).

<sup>56</sup> Il can. 521 § 1 richiede, difatti, che «perché uno sia nominato parroco validamente, deve essere costituito nel sacro ordine del presbiterato».

<sup>57</sup> G. SARZI SARTORI, *La cura pastorale della parrocchia non affidata al sacerdote*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 9 (1996), p. 177.

<sup>58</sup> Ottenuta la facoltà dalla Santa Sede, previo voto favorevole della Conferenza episcopale (cf. can. 1112, § 1).

<sup>59</sup> Quanto all'amministrazione dei beni, essa, in senso stretto, compete al sacerdote moderatore, poiché, ai sensi del can. 1279 § 1, «l'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono». Va da sé, tuttavia, che i fedeli di cui al can. 517 § 2 possano – ed, anzi, a motivo della presenza solo occasionale del sacerdote moderatore, debbano – occuparsi dell'amministrazione in un senso più ampio, compiendo quelle azioni che servono alla tutela, all'incremento ed alla valorizzazione dei beni ecclesiastici (cf. V. MURGANO, *I laici partecipi all'esercizio della cura pastorale di una parrocchia: can. 517 § 2*, in *I laici nella*

## 5. Il ruolo della donna

La determinazione dei contenuti e delle modalità di conferimento e di esercizio dei «nuovi ministeri laicali» trova ulteriore ed, anzi, più significativo apporto nei punti in cui l'Esortazione tratta il ruolo della donna.

Il pressante monito del Pontefice regnante a rendere più incisiva la presenza femminile nella vita ecclesiale<sup>60</sup> innerva il tema dei laici fin dalla fase preparatoria del Sinodo per la Regione Panamazzone, poiché già l'*Instrumentum laboris* suggerisce l'identificazione del tipo di ministero ufficiale da poter conferire alle donne<sup>61</sup>, il riconoscimento della loro *leadership* ed il loro coinvolgimento nei processi decisionali, sì che esse possano contribuire con la loro sensibilità alla sinodalità ecclesiale<sup>62</sup>.

Nella medesima linea, il *Documento finale* chiede che le donne siano consultate e partecipino alle prese di decisioni; che assumano con maggiore forza la loro *leadership* in seno alla Chiesa ed anche all'esterno dell'ambiente ecclesiale e che ne sia rafforzata la partecipazione nei consigli pastorali delle parrocchie e delle diocesi, come anche nelle istanze di governo<sup>63</sup>.

Segnatamente il *Documento finale* chiedeva l'istituzione del ministero di “donna dirigente di comunità” e la revisione del Motu proprio *Ministeria quaedam* di San Paolo VI, affinché anche le donne potessero ricevere i ministeri del lettorato e dell'accollato<sup>64</sup>: istanza, quest'ultima, effettivamente accolta con il Motu proprio *Spiritus Domini* del 10 gennaio 2021, con il quale, modificando il can. 230 § 1 del Codice di Diritto Canonico, il Pontefice rendeva possibile l'accesso delle persone di sesso femminile ai ministeri istituiti del lettorato e dell'accollato.

Nell'Esortazione la trattazione dell'argomento del ruolo delle donne nella Chiesa recepisce gran parte delle sollecitazioni provenienti dal *Documento finale*<sup>65</sup> ed è occasione di sintesi di questioni centrali nella tematica della ministerialità laicale.

*ministerialità della Chiesa*, a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, 2000, p. 185; cf. pure B. UGGÉ, *Il munus regendi dei laici in parrocchia*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 17 [2004], p. 424).

<sup>60</sup> FRANCESCO, Esort. Ap. *Evangelii gaudium*, 103: «Ma c'è ancora bisogno di allargare gli spazi per una presenza femminile più incisiva nella Chiesa. Perché “il genio femminile è necessario in tutte le espressioni della vita sociale; per tale motivo si deve garantire la presenza delle donne anche nell'ambito lavorativo” e nei diversi luoghi dove vengono prese le decisioni importanti, tanto nella Chiesa come nelle strutture sociali».

<sup>61</sup> Cf. *IL*, 129, lett. “a”, 3.

<sup>62</sup> Cf. *IL*, 129, lett. “c”, 1-3.

<sup>63</sup> Cf. *DF*, 101-102.

<sup>64</sup> Cf. *DF*, 102.

<sup>65</sup> Non anche quella relativa alla istituzione del diaconato femminile (cf. *DF*, 103).

Muovendo dai dati del sostegno determinante offerto alle comunità amazzoniche da donne «forti e generose»<sup>66</sup> e della trasmissione della fede da esse garantita amministrando il battesimo, catechizzando, insegnando a pregare e facendosi missionarie<sup>67</sup>, il Pontefice richiama l'attenzione, sia pure non direttamente, sul tema della valorizzazione della specifica identità laicale, invitando ad «allargare la visione per evitare di ridurre la nostra comprensione della Chiesa a strutture funzionali» ed a far leva sul *proprium* della missione dei laici, mettendo in guardia dal rischio della loro clericalizzazione e, segnatamente per le donne, dall'idea che la maggiore partecipazione sia resa possibile solo dal loro accesso all'Ordine sacro<sup>68</sup>.

Se vanno ancora incoraggiati i doni di stampo popolare che da tempo rendono le donne protagoniste in Amazzonia, le peculiarità del momento richiedono la fioritura di altri carismi e servizi femminili, attagliati alle necessità specifiche del contesto<sup>69</sup>.

Nuovamente è additata la distinzione tra servizi che comportano esercizio della potestà d'ordine e servizi che, non richiedendo l'Ordine sacro, consentano alle donne di mettere a frutto la loro specifica vocazione<sup>70</sup>.

Il riferimento non è ai meri servizi che tutti i laici possono ordinariamente ed occasionalmente svolgere, ma a quelli che, essendo stabili e riconosciuti pubblicamente con un mandato del Vescovo, assurgono evidentemente a veri e propri ministeri.

La preferenza sembra essere nuovamente accordata ai ministeri che comportano l'esercizio del *munus regendi*, poiché l'Esortazione aggiunge che stabilità e riconoscimento ecclesiale fanno anche sì che le donne, con lo stile proprio della loro impronta femminile, «abbiano un'incidenza reale ed effettiva nell'organizzazione, nelle decisioni più importanti e nella guida delle comunità»<sup>71</sup>.

La sollecitazione si pone nel solco di un processo di riconoscimento alle donne di ruoli centrali nelle strutture di governo nella Chiesa, già in via di pieno svolgi-

<sup>66</sup> FRANCESCO, *QA*, 99; cf. anche *QA*, 101.

<sup>67</sup> FRANCESCO, *QA*, 99.

<sup>68</sup> «Tale riduzionismo ci porterebbe a pensare che si accorderebbe alle donne uno *status* e una partecipazione maggiore nella Chiesa solo se si desse loro accesso all'Ordine sacro. Ma in realtà questa visione limiterebbe le prospettive, ci orienterebbe a clericalizzare le donne, diminuirebbe il grande valore di quanto esse hanno già dato e sottilmente provocherebbe un impoverimento del loro indispensabile contributo» (FRANCESCO, *QA*, 100).

<sup>69</sup> FRANCESCO, *QA*, 102.

<sup>70</sup> «In una Chiesa sinodale le donne, che di fatto svolgono un ruolo centrale nelle comunità amazzoniche, dovrebbero poter accedere a funzioni e anche a servizi ecclesiali che non richiedano l'Ordine sacro e permettano di esprimere meglio il posto loro proprio» (FRANCESCO, *QA*, 103).

<sup>71</sup> FRANCESCO, *QA*, 103.

mento al momento della pubblicazione dell'Esortazione<sup>72</sup> ed ulteriormente consolidatosi con la nomina di una religiosa, in data 6 febbraio 2021, a Sottosegretario del Sinodo dei Vescovi, con diritto di voto.

## 6. Lo *ius-officium* della formazione

Tanto per le donne, quanto per i fedeli laici in genere, fin dall'*Instrumentum laboris*, l'urgenza di una maggiore incisività nella vita ecclesiale e l'assunzione di ministeri sono associate alla raccomandazione di un'adeguata formazione.

È noto che già il Codice di Diritto Canonico prevede l'obbligo ed il diritto per i fedeli laici che annuncino la dottrina cristiana e partecipino all'esercizio dell'apostolato di acquisire la conoscenza della dottrina in modo adeguato alla capacità ed alla condizione di ciascuno (cf. can. 229 § 1).

Parimenti, il can. 231 § 1 pone l'obbligo, in capo ai laici designati in modo permanente o temporaneo ad un particolare servizio della Chiesa, di acquisire una adeguata formazione, ravvisandone la ragione nella necessità di adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e di esercitarlo consapevolmente, assiduamente e diligentemente.

Sulla linea del dettato codiciale, l'*Instrumentum laboris* auspicava cammini di formazione integrale e, segnatamente, itinerari formativi alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa<sup>73</sup>.

Il *Documento finale*, trattando della *leadership* da riconoscere alle donne, aggiungeva la sollecitazione a promuoverne la formazione attraverso studi di teologia biblica, teologia sistematica e diritto canonico<sup>74</sup>.

Accogliendo la richiamata esigenza, l'Esortazione sottolinea l'importanza di un'adeguata formazione degli operatori pastorali nella Dottrina Sociale della Chiesa<sup>75</sup>, evidenziando la necessità che i laici maturino nell'esercizio delle funzioni da svolgere grazie ad un adeguato accompagnamento<sup>76</sup> e richiedendo come presuppo-

<sup>72</sup> Il 7 novembre 2017 il Santo Padre Francesco nominava due donne Sotto-Segretarie del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Nell'Udienza ai partecipanti alla Plenaria del medesimo Dicastero per i Laici del 16 novembre 2019 il Pontefice riconosceva la possibilità, tutt'altro che teorica, della nomina di una donna a capo dicastero: «Sì, certo, può anche essere capo dicastero. Nella nomina del capo del Dicastero dell'Economia, dell'altro giorno, nella lista finale c'erano due donne; potevano essere capo dicastero». Il 15 gennaio 2020 una donna veniva nominata Sotto-Segretario per il Settore multilaterale della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato.

<sup>73</sup> Cf. *IL*, 129, lett. "b", 2-3.

<sup>74</sup> Cf. *DF*, 102.

<sup>75</sup> Cf. FRANCESCO, *QA*, 75.

<sup>76</sup> Cf. FRANCESCO, *QA*, 92.

sto per lo svolgimento dei servizi laicali in esame un processo di maturazione biblica, dottrinale, spirituale e pratica, oltre a vari percorsi di formazione permanente<sup>77</sup>.

L'immediata finalizzazione di una congrua e specifica formazione ad una più efficace evangelizzazione affiora anche nella richiesta che i «responsabili laici» uniscano alla maturità ed alla autorità la conoscenza delle lingue, delle culture, dell'esperienza spirituale e del modo di vivere in comunità dei diversi luoghi<sup>78</sup>.

## 7. Considerazioni conclusive

La breve disamina fin qui condotta consente di richiamare l'attenzione su alcuni profili della materia che, in uno sguardo complessivo, sembrano rivestirsi di maggiore significato ed attualità.

Lo «sviluppo di una cultura marcatamente laicale»<sup>79</sup> richiede come prerequisito un corretto inquadramento del rapporto tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, che, lungi dal tradursi nell'assorbimento dell'uno nell'altro, si declini in una autentica relazione di reciprocità e complementarietà<sup>80</sup>.

La logica unitaria del popolo di Dio, così centrale nel Magistero del Pontefice regnante, permette di impostare correttamente il rapporto tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale e di valorizzare effettivamente la partecipazione dei fedeli laici alla missione ecclesiale in veste di protagonisti «corresponsabili», piuttosto che alla stregua di meri «collaboratori»<sup>81</sup>.

Ridurre l'apostolato dei laici alla semplice collaborazione nelle funzioni istituzionali proprie degli ordinati *in sacris* significherebbe riservare al sacerdozio ministeriale l'interesse delle attribuzioni inerenti alla missione della Chiesa ed oscurare la preziosità ecclesiale dell'auspicato «incisivo protagonismo» dei laici, relegandoli nell'*hortus conclusus* di funzioni marginali. In tal modo l'«ordinatio ad invicem»

<sup>77</sup> Cf. FRANCESCO, *QA*, 93.

<sup>78</sup> Cf. FRANCESCO, *QA*, 94.

<sup>79</sup> FRANCESCO, *QA*, 94.

<sup>80</sup> Cf. I. ZUANAZZI, *La corresponsabilità dei fedeli laici nel governo ecclesiale*, cit., pp. 127-129.

<sup>81</sup> Tra i due concetti, come sottolineava Papa Benedetto XVI, esiste una diversità di significato che fa riferimento ad una diversa visione dei rapporti tra laici e ministri sacri: «È necessario [...] migliorare l'impostazione pastorale, così che, nel rispetto delle vocazioni e dei ruoli dei consacrati e dei laici, si promuova gradualmente la corresponsabilità dell'insieme di tutti i membri del Popolo di Dio. Ciò esige un cambiamento di mentalità riguardante particolarmente i laici, passando dal considerarli «collaboratori» del clero a riconoscerli realmente «corresponsabili» dell'essere e dell'agire della Chiesa, favorendo il consolidarsi di un laicato maturo ed impegnato» (BENEDETTO XVI, *Discorso di apertura del convegno pastorale diocesano di Roma su: "Appartenenza ecclesiale e corresponsabilità pastorale"*, 26 maggio 2009).

tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale additata dal Concilio Vaticano II resterebbe di fatto preclusa. Detta *ordinatio* presuppone, di contro, la corresponsabilità dei *christifideles* e, per il tramite di questa, un rapporto di uguaglianza tra tutti i battezzati che condividono l'obiettivo comune della edificazione della Chiesa e dell'annuncio del Vangelo, quantunque l'eguaglianza di legittimazione non significhi uniformità di azione, poiché alla missione comune ciascuno contribuisce a proprio modo secondo la propria vocazione.

Di fatto, *Querida Amazonia*, richiedendo per i servizi da conferire ai laici la stabilità, il riconoscimento pubblico ed il mandato del Vescovo, sollecita l'elevazione a ministeri dei servizi laicali di cui si è discusso.

Nel tentativo di fornire una risposta al quesito circa la *ratio* di tale spinta, affiora la considerazione che molti servizi nella Chiesa vengono svolti senza un riconoscimento ecclesiale, in condizioni di precarietà e spesso senza una preparazione adeguata. L'inquadramento nella forma di ministero, all'esito di un discernimento attento da parte dell'autorità<sup>82</sup> e di una selezione sulla base della preparazione specificamente richiesta per ciascun tipo di ministero, sortisce inevitabilmente l'effetto di una responsabilizzazione sia del fedele investito stabilmente ed ufficialmente del *munus*, sia della Chiesa che lo conferisce.

Da una parte, difatti, i compiti svolti dai fedeli laici occasionalmente, senza che essi assurgano a ministeri, potrebbero ridursi a servizi adempiti a titolo privato, finché se ne abbia il desiderio, senza la competenza specifica e senza la coscienza di un impegno pubblico assunto di fronte alla comunità ecclesiale; dall'altra, il laico che riceve un ministero potrà essere rimosso solo per giusta causa, poiché il ministero viene conferito a nome della Chiesa, sicché l'avvicendamento di chi conferisce – Vescovo o parroco – non potrebbe comportare la revoca arbitraria del ministero conferito.

Sotto altro profilo, occorre considerare che l'istituzione di nuovi ministeri andrebbe riguardata non come strumento di «promozione del laicato», ma piuttosto come occasione di coscientizzazione ecclesiale del senso del battesimo nella vita della Chiesa. Tanto meno il conferimento di nuovi ministeri ai fedeli laici dovrebbe

<sup>82</sup> Si colloca nell'orizzonte della comunione il compito dei pastori di riconoscere e valorizzare i ministeri ed i carismi dei fedeli laici, in modo tale che tutti possano concordemente cooperare, ciascuno *pro parte sua*, alla missione comune: «I sacri pastori, infatti, sanno benissimo quanto i laici contribuiscano al bene di tutta la Chiesa. Sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo, ma che il loro eccelso ufficio consiste nel comprendere la loro missione di pastori nei confronti dei fedeli e nel riconoscere i ministeri e i carismi propri a questi, in maniera tale che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, al bene comune» (*LG*, 30); cf. V. MURGANO, *I laici partecipano all'esercizio della cura pastorale di una parrocchia*, cit., p. 169.

alimentare la configurazione di una sorta di ministerialità alternativa e contrapposta al ministero ordinato o gerarchico, in quanto una simile operazione contraddirebbe l'intento dell'istituzione di nuovi ministeri, che è quello della edificazione della comunione ecclesiale da parte di tutti i membri del popolo di Dio<sup>83</sup>.

Si è visto come l'Esortazione, pur sollecitando il conferimento ai laici di servizi relativi al *munus docendi* ed al *munus santificandi*, accordi una certa preferenza all'esercizio da parte dei laici di servizi afferenti al *munus regendi*, poiché per essi laici – e per le donne in ispecie – sono raccomandati ruoli di guida della comunità ecclesiale.

Ciò spinge ancora a scorgere nuovi ambiti di operatività dei fedeli laici all'interno delle strutture ecclesiali ed a rivedere il criterio del «si è fatto sempre così»<sup>84</sup> nel conferimento di incarichi tradizionalmente riservati ai chierici per ragioni di opportunità, ma non per mancanza di capacità ontologica e canonica dei laici a riceverli.

D'altro canto, non va sottaciuto che i moniti di *Querida Amazonia* si affiancano alle reiterate sollecitazioni del Pontefice regnante a non restringere l'apostolato dei laici a compiti intraecclesiali e ad indirizzarlo all'impegno per l'applicazione del Vangelo alla trasformazione della società<sup>85</sup>.

Il rilievo, unito alla considerazione che dei servizi laicali *Querida Amazonia*, sollecitandone stabilità, riconoscimento pubblico e conferimento con mandato del Vescovo, raccomanda l'inquadramento nella forma di ministero, consente di ritenere maturi i tempi per l'istituzione di “ministeri sociali” che poggino sulla vocazione-missione propria dei laici che è quella dell'animazione delle realtà temporali.

<sup>83</sup> Cf. G. GHIRLANDA, *Nuovi ministeri da conferire ai laici?*, cit., p. 574.

<sup>84</sup> «La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità» (FRANCESCO, Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 33).

<sup>85</sup> «Anche se si nota una maggiore partecipazione di molti ai ministeri laicali, questo impegno non si riflette nella penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico. Si limita molte volte a compiti intraecclesiali senza un reale impegno per l'applicazione del Vangelo alla trasformazione della società» (FRANCESCO, Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 102); «Molte volte siamo caduti nella tentazione di pensare che il laico impegnato sia colui che lavora nelle opere della Chiesa e/o nelle cose della parrocchia o della diocesi, e abbiamo riflettuto poco su come accompagnare un battezzato nella sua vita pubblica e quotidiana; su come, nella sua attività quotidiana, con le responsabilità che ha, s'impegna come cristiano nella vita pubblica. Senza rendercene conto, abbiamo generato una élite laicale credendo che sono laici impegnati solo quelli che lavorano in cose “dei preti”, e abbiamo dimenticato, trascurandolo, il credente che molte volte brucia la sua speranza nella lotta quotidiana per vivere la fede. Sono queste le situazioni che il clericalismo non può vedere, perché è più preoccupato a dominare spazi che a generare processi» (FRANCESCO, *Lettera al Card. Marc Ouellet, Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina*, 19 marzo 2016); «Il centro della missione laicale consiste nel consacrare il mondo secondo il progetto di Dio» (FRANCESCO, *Prefazione*, in F. FABENE, *Sinfonia di ministeri*, cit., p. 7).

L'impegno dei laici ad animare secondo lo spirito del Vangelo la politica, l'economia, la scienza, le professioni, il lavoro nella scuola e nelle fabbriche potrebbe opportunamente configurarsi come ministero, ossia come servizio da svolgere stabilmente e con pubblico riconoscimento a favore degli altri, a nome della comunità ecclesiale.

Certamente la strutturazione nella forma di ministero dei compiti in questione comporterebbe l'assunzione di una responsabilità nei confronti della gerarchia che istituisce e conferisce i ministeri, ma non anche una direzione da parte della gerarchia medesima, poiché il can. 227 riconosce il diritto dei fedeli laici ad agire nella realtà della città terrena con quella libertà che compete ad ogni cittadino<sup>86</sup>, sebbene essi, usufruendo di tale libertà, debbano fare in modo che le loro azioni siano animate dallo spirito evangelico e prestare attenzione alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando di presentare nelle questioni opinabili la propria tesi come dottrina della Chiesa<sup>87</sup>.

Ben può dirsi che l'istituzione di "ministeri sociali" ed il rispetto della libertà che si è appena richiamata, mentre sarebbero di ausilio alla tutela del corpo ecclesiale dal pericolo del clericalismo<sup>88</sup>, consentirebbero certamente un più «incisivo protagonismo dei laici»<sup>89</sup> nella edificazione del popolo di Dio e nell'annuncio capillare del Vangelo.

Parimenti, il conferimento tanto dell'una quanto dell'altra tipologia di ministeri – quelli rivolti *ad intra* e quelli "sociali" – darebbe corpo ad una visione globale

<sup>86</sup> «Il laico è titolare nell'ordinamento canonico di un diritto di immunità contro eventuali ingerenze ecclesiastiche negli affari temporali» (L. NAVARRO, *La condizione giuridica del laico nella canonistica dal Concilio Vaticano II ad oggi*, «Ius Ecclesiae» 23 [2011], p. 324); cf. pure M. BLANCO, *Protezione della libertà e dell'identità cristiana dei laici*, «Ius Ecclesiae» 23 (2011), pp. 297-318.

<sup>87</sup> Cf. G. GHIRLANDA, *Nuovi ministeri da conferire ai laici?*, cit., p. 572.

<sup>88</sup> «Ma la presa di coscienza di questa responsabilità laicale che nasce dal Battesimo e dalla Confermazione non si manifesta nello stesso modo da tutte le parti. In alcuni casi perché non si sono formati per assumere responsabilità importanti, in altri casi per non aver trovato spazio nelle loro Chiese particolari per poter esprimersi ed agire, a causa di un eccessivo clericalismo che li mantiene al margine delle decisioni» (FRANCESCO, Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 102); «Non possiamo riflettere sul tema del laicato ignorando una delle deformazioni più grandi [...] il clericalismo. Questo atteggiamento non solo annulla la personalità dei cristiani, ma tende anche a sminuire e a sottovalutare la grazia battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore della nostra gente. Il clericalismo porta a una omologazione del laicato; trattandolo come "mandatario" limita le diverse iniziative e sforzi e, oserei dire, le audacie necessarie per poter portare la Buona Novella del Vangelo a tutti gli ambiti dell'attività sociale e soprattutto politica. Il clericalismo, lungi dal dare impulso ai diversi contributi e proposte, va spegnendo poco a poco il fuoco profetico di cui l'intera Chiesa è chiamata a rendere testimonianza nel cuore dei suoi popoli. Il clericalismo dimentica che la visibilità e la sacramentalità della Chiesa appartengono a tutto il popolo di Dio (cfr. *Lumen gentium*, nn. 9-14), e non solo a pochi eletti e illuminati» (FRANCESCO, *Lettera al Card. Marc Ouellet, Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina*, 19 marzo 2016).

<sup>89</sup> FRANCESCO, *QA*, 94.

della vocazione-missione dei fedeli laici che, preservando sia dall'insidia della clericalizzazione che dal rischio di secolarizzazione, garantirebbe loro lo svolgimento dell'apostolato proprio, a servizio della Chiesa e del mondo.